

Novelli

Signori Deputati

Sin dalla prima legislatura io aveva l'onore di presentare alla Camera dei Deputati un progetto di legge inteso a migliorare la sorte troppo angustiosa delle Vedove dei Militari il quale, sebbene votato dalla Camera, non poté poi per la sopravvenuta Dissoluzione del Parlamento votarsi dal Senato. Né miglior esito ebbe un progetto compiuto che io presentava la Sessione seguente e che non poté neppure venire in deliberazione. Finalmente il mio predecessore presentava nell'ultima legislatura al Senato del Regno ed il Senato votava modificandolo in qualche parte un nuovo progetto che neppure questa volta non poté convertirsi in legge; che ho ora l'onore di presentare alla Camera con qualche variazione di poco momento.

La Camera comprenderà, spero, per sollecitudine del Ministero della Guerra per condurre a termine questa legge organica da cui in parte dipende la buona costituzione dell'Armata.

Senza entrare nello sviluppo delle particolari disposizioni del progetto io mi circonservo ad esporre alla Camera alcuni principj generali che sono il Ministero nel prepararlo sotto

il triplice aspetto politico, economico e militare e ad indicare le principali innovazioni che per esso verrebbero introdotti nell'attuale sistema delle pensioni militari.

Politicamente parlando questa legge non è che una naturale conseguenza del regime costituzionale secondo il quale tutti i diritti vogliono essere garantiti, e all'arbitrio del governo deve per quanto possibile sottostare la regola della legge.

Neluno negherà certamente che coloro i quali per abbracciare esclusivamente il servizio dello Stato e dedicare la vita in sua difesa hanno rinunciato ad ogni altro avvenire abbiano un diritto a che lo Stato non li abbandoni in vecchiaja agli stenti ed ai patimenti di quella età. Per qual cosa si farà vieppiù patere a chi voglia risalire alle ragioni intime che diedero luogo al sistema delle pensioni adottato in tutte le nazioni civili e divenute si può dire unodei capi più essenziali che costituiscono il sistema amministrativo della Società moderna.

Infatti chi intraprende una carriera privata suole provvedere con prudenti risparmi ai bisogni dell'età senile della sua vedova o degli orfani che lascia in tenera età. Il medesimo dovrebbe potersi fare da coloro che intraprendono carriere pubbliche

Se non che, o sia Sapienza dei Governanti, o piuttosto, siccome pare, conseguenza spontanea della natura medesima delle cose, venne poco a poco introducendosi il sistema di contenere in modeste proporzioni gli Stipendj, e di assimilare in tutto la Necessità dei pubblici Ufficiali con pensioni ragguagliate ai loro Servizi, e ai loro presunti bisogni. Onde avvenne che i pubblici Uffizj furono volentieri rinviati dagli uomini anche di molto ingegno ed abilità ancorchè parimente talora un po' troppo scarsamente retribuite, e l'Erario cumulando così due quasi in tutto modo le operazioni di una Cassa di risparmio, ed una Cassa di assicurazione ad un Ufficio benefico ad un tempo verso gl'individui, ed abai proficuo per se medesimo.

Onde che le pensioni quando pur siano moderate e ragguagliate ai Servizi dei Pensionary non vogliono punto considerarsi come atto di larghezza ed di beneficenza, ma come soddisfazione di un debito, ed anzi che una liberalità dell'Erario loro per esser una fonte indiretta ma certa, una condizione indispensabile di grandissimi risparmi.

La pensione infatti si suol considerare in pratica come un diritto di pubblici Uffizj.

ed anche allora che conformemente alle  
consuetudini del Governo assoluto procedera-  
forma di una liberalità del Principe,  
Sarebbe parso tuttora grave ingiustizia  
privarne taluno senza giusta ragione.

Però nel Governo Costituzionale non basta  
che questo diritto esista ma dev'essere riconosciuto  
dalla legge e garantito e regolato con norme  
che siano ad un tempo egue rispetto agli  
Individui e conducenti al servizio pubblico,  
il che mi conduce al secondo ordine di consi-  
derazioni che io desiderava di esporre alla  
Camera, cioè alle considerazioni economiche.

Prima del 1831 a noi si que-  
rriamo presso di noi le pensioni militari e  
cioè principalmente per due ragioni, cioè  
perchè la carriera militare era senza esclu-  
sivamente almeno in larghe proporzioni  
occupata dalle classi agiate della nazione,  
e perchè inoltre alle pensioni supplivano in  
grandissima parte molti impieghi benedenti  
riservati ai militari attempati.

Fin dai primi giorni del suo avveni-  
mento al trono il Re Carlo Alberto  
migliorò questa condizione di cose col Rego-  
lamento del 9. Luglio 1831. la cui  
tariffa fu tolta in massima dalla tariffa  
lanciata allora appunto in Francia.

Sovra notare qui che tale tariffa era

stata riconosciuta troppo scarsa. Dagli  
 stessi Francesi legislatori che l'indussero  
 ad adottarla stette dalla considerazione  
 del Bilancio annuo delle pensioni mil:  
 il quale ascendeva all'enorme somma  
 di 2 1/2. Milioni per le sole pensioni  
 non eccedenti le annue lire-trecento. Il  
 numero dei pensionarj ascendeva a 138<sup>m.</sup>

Cionondimeno la tariffa piemontese  
 benchi come si disse tolta in massima dalla  
 francese le era tuttavia rimasta inferiore  
 rispetto alle pensioni dei Capitani dei  
 Tenenti e dei Bassi uff: e Soldati. Più  
 rigoroso ancora ed affatto esclusivo era il  
 nostro regolamento rispetto alle vedove ed  
 agli Orfani dei militari a cui pure provvedeva  
 in qualche modo la legge francese.

*Martini*

Or se tale tariffa e tali disposizioni si  
 poterano nel 1831 giudicare scarse e  
 rigorose più ancora lo divennero dagli col  
 Polver degli anni il valore relativo delle cose  
 e gli stessi bisogni della vita civile subirono  
 come nessuno ignora, notabili modificaz:<sup>ni</sup>

A ciò s'aggiunge che molte le nostre  
 nuove istituzioni vengono ora soppressi a  
 giusta ragione quegli impieghi che siccome  
 teste accennavo erano destinati quasi  
 unicamente a collocare in una specie di  
 onorato riposo i Militari attempati; che

Sopprimi sono o saranno parecchi altri  
 diventi inutili pel mutato nostro ordinamento  
 amministrativo e politico, e finalmente che  
 lo Stato mil<sup>re</sup> perdette quelle prerogative,  
 quell' autorità ed influenza in una parte  
 del governo e cioè anche della Società che  
 il compensarono in parte della tenuità  
 degli assegnamenti; D'altra parte poiché  
 è proprio delle libere istituzioni l'agevolare  
 egualmente a tutti i Cittadini l'adito ed il  
 progresso nelle carriere pubbliche è necessario  
 che non solamente i Cittadini delle classi agiate  
 ma tutti possano esser certi che dopo avere  
 impiegato gli anni virili in pro dello Stato  
 sarà loro dato di godere in un' giusta misura  
 una ricompensa proporzionata ai loro servizi.

Non ostante tutte queste considerazioni il  
 Ministero della Guerra non si è certamente  
 dissimulato le difficili condizioni dell' Erario  
 pubblico, ed infatti ha procurato di circoscrivere  
 le sue proposte entro i confini rigorosamente  
 indicati dalla necessità; e tuttavia non si è  
 dubbio che esse dovranno col Volger degli  
 anni recare un notevole incremento di Spesa.

Mi affretto però di soggiungere che surti  
 alcuni risparmi saniti ed agevolati dalla  
 legge tale incremento sarà assai minore  
 di quel che sembri a primo aspetto; Spero  
 anzi che ben considerata la cosa la Camera

giudicherà non potremo tener gran conto.  
 Premetto che la legge non produrrà tutti  
 i suoi effetti che entro un periodo di circa  
 vent'anni quando cioè si spera che le finan-  
 ze non solo saranno in grado di sopporre  
 a questa maggiore spesa, ma avremo già  
 potuto profittare di quei benefici che sono  
 destinati a supplirli e che s'ingoa ad  
 accumulare.

Il primo di questi meriti risulta in  
 quanto ho già accennato rispetto alla  
 soppressione già in parte attuata, in  
 parte ancora da attuarsi degli impieghi

+ che erano o sono divenuti superflui.

La economia che s'brario ricavere  
 dalla soppressione di siffatti impieghi auto-  
 stando conto delle maggiori quibitazioni  
 cui essa darà luogo sarà per tale da  
 compensarlo in parte del nuovo aggravio.  
 Io non farò parola di questo benefico-  
 ore si trattasse semplicemente della soppressione  
 di impieghi inutili poiché non sarebbe che  
 l'adempimento di un dovere rigoroso per chi  
 amministra la fortuna pubblica.

Ma ho già accennato che tali impieghi  
 tenevano luogo pel patato ~~se questo era~~  
 difetto della pensione riconosciuta insufficiente.  
 La loro soppressione sebbene già iniziata  
 è tuttavia strettamente connessa alla nuova  
 legge quasi come l'effetto alla sua causa

ed a buon diritto si può invocare come  
un risparmio reso possibile od almeno con-  
suetudine col servizio pubblico in virtù della  
legge novella.

Un secondo mezzo di sopprimere al nuovo  
aggravio si otterrebbe colla ritenenza sulle  
paghe dei militari sancita dall'art. 4.<sup>o</sup>  
del progetto di legge. La ritenenza non è  
propriamente quella che costituisce il diritto  
dei militari alla pensione; questo diritto,  
come ho già accennato, esiste indi-  
pendentemente dalla ritenenza e discende  
da più alti principj; cionondimeno la  
ritenenza lo rende più evidente e procura  
anch' all'erario un sussidio notevole il-  
quale stante lo scopo cui è destinato non  
risulterà troppo gravoso agli Ufficiali.

Però, stante la dignità degli stipendj  
attualmente assegnati ai gradi inferiori,  
io mi circoscrivo ora, coerentemente a quanto  
testè decise il Senato, a proporre alla  
Sanzione del Parlamento il principio della  
ritenenza, riservando la determinazione della  
quota al momento in cui sarà compiuto il  
riordinamento dell'Esercito.

Le ricerche e i calcoli istituiti dal  
Ministero dimostrano che i due mezzi  
di economia ora esposti ridurrebbero  
a proporzioni relativamente a noi l'ammontare

l'aumento di spesa che potrà produrre la legge in capo a 20 anni quando cioè abbia prodotto interamente gli effetti suoi.

Primerrebbe ora un terzo e per mio avviso abai efficace mezzo di economia per l'erario nell'agire a coloro che hanno impiegato la loro gioventù nella milizia l'ammissione a quegli impieghi civili che non esigono studj speciali od una speciale educazione amministrativa.

Il ministero della guerra già si va adoperando per quanto sta in lui affar che i servizi militari diventino un titolo efficace per l'assunzione a tali carriere (tanto più che, oltre i risparmi che ne raccoglierebbe l'erario, l'arruolamento volontario ne sarebbe singolarmente favorito e promosso, e perciò forse anche diminuita la gravità della leva, invitato nell'esercito un maggior numero di giovani colti e con convertito l'esercito stesso in più efficace scuola di civili costumi, e propagati nel popolo gli spiriti militari.

A questo intento mira anche l'art. 18. della legge proposta.

Poco mi resta a dire rispetto all'influenza di questa legge sulla buona o cattiva

costituzione dell' Esercito. Nessuno  
ignora che se le pensioni saranno  
più adeguate e saranno ai giovani  
fondata speranza di una sorte non troppo  
inferiore a quella che potrebbero procurarsi  
nelle carriere libere l' Esercito nazionale  
si alimenterà più facilmente e uomini  
forniti di quelle doti specialmente intellek-  
tuali e morali le quali molto più che  
il numero conferiscono alla sua potenza.

È noto altresì come la legge sulle  
pensioni influisca sull' avanzamento  
operazione organica di sommo momento  
per la prosperità dell' Esercito. Nessuno  
~~ignora~~ ignora che il Governo rifuggendo  
talora dalla dura necessità di collocarli in  
ritiro con una misera giubilazione l'ufficiali  
che avevano prestato buoni e fedeli servizi né  
d'altro erano colpevoli se non di malforma-  
tali salute o di mediocre attitudine morale alle  
carriere Superiori l'induce a mantenerli al  
servizio; e talora anche a promuoverli ad  
un grado superiore solo affine di poterli poi  
giubilare in condizione meno penosa;  
quindi nasce la mollezza nel servizio ed  
una perniciosa indulgenza nei Superiori  
onde l'organismo intero dell' Esercito resta  
viziato ed affievolito, quindi nasce una  
lentezza inopportuna nell' avanzamento

di coloro che con più energia e più  
reggeranno il Comando e che vi giungono  
invece allora quando col rigore degli anni  
declina altrui, l'audacia e l'energia dell'  
animo.

*Prose*

Nessuno ignora d'altra parte che ove  
la legge favorisse soverchiamente le giubi-  
lazioni o le favorisse in età immatura,  
l'Esercito verrebbe facilmente depauperato  
dei migliori suoi Ufficiali.

Ande legge che la legge vuol essere con-  
posta con tale economia che da una parte  
sia ben lungi dall'incitare i militari  
alla giubilazione, ma dall'altra, ove l'età  
avanzata o le infermità od altra cagione  
rendono i loro servizi poco utili al paese  
si assicurino loro una sorte tale che non  
abbiano a lamentarsi di aver consacrato  
alla patria i loro servizi.

Nella redazione della legge si ebbe  
l'occhio alle leggi delle altre liberalizzazioni  
d'Europa non senza procurare però di  
riempirle accostarla per via di alcune nuove  
disposizioni a quei principj eterni di  
giustizia e di equità cui le leggi umane  
si devono per quanto è possibile conformar,  
ed io confido che penetrata di questi medesimi  
principj la Camera accoglierà favorevolmente  
il progetto che d'ordine del Re ho l'onore di presentarle.

Spero che tale sembrerà alla Camera il progetto, che ho l'onore di presentarle, e di cui passo ad indicare le precipue disposizioni, quelle specialmente che più si scostano dalla legislazione attuale.

Il progetto consta di cinque titoli, i tre primi determinano le pensioni dei militari giubilati, il quarto le pensioni delle vedove e famiglie loro, il quinto statuisce alcune norme generali e transitorie.

Il primo titolo riconosce i diritti dei militari alla pensione.

La pensione è accordata o per anzianità di servizio, o per infermità o ferite incontrate per ragione di servizio. Quest'ultima resta più propriamente il carattere d'indennità sebbene inadeguata al danno irreparabile che il militare ha sofferto in servizio del paese, il che noto perché questa è la ragione della maggior larghezza osservata dalla legge verso tali pensionati, non che verso le vedove e le famiglie dei militari morti similmente per ragione di servizio.

I militari acquistavano sinora

titolo alla pensione dopo trent'anni di servizio. Questo termine fu ridotto a 25 anni per militari di gradi inferiori della milizia in contenzione delle maggiori fatiche cui vanno soggetti: ciò non ostante il tempo acquistato per conseguimento del minimum rimane superiore a quello fissato in parecchi stati d'Europa.

Accade però che un militare dopo aver prestato un assai lungo servizio diventi o per infermità, o per altro accidente inabile a proseguirlo prima di aver compiuto i 25 o i 30 anni che sarebbero prescritti; quindi sarebbe nella dura alternativa o di avere indarno speso nelle ~~due~~ fatiche della milizia i suoi anni più gloriosi o di rimanere al servizio finché abbia compiuto gli anni richiesti per la giubilazione con grave detrimento del servizio medesimo. In virtù del Decreto N. 11. 866-1848 gli ufficiali che si trovano in tale condizione ricevono una porzione della pensione proporzionata al servizio prestato purché essi contino dieci anni

42

di servizio. Il progetto di legge (art. 6<sup>o</sup>)  
 conserva questa disposizione, e la  
 estende a tutti i militari, ma determi-  
 na che il servizio non debba essere  
 minore di anni 15. L'impugnamento  
 cui potrebbero aver ragione è  
 assai tenue per evitare ogni sorta  
 di abusi.

Il secondo titolo del progetto  
 stabilisce la tariffa delle pensioni di  
 cui ho già ampiamente discusso,  
 ora uennero solo che si mirò prin-  
 cipalmente a migliorare la condi-  
 zione dei gradi inferiori sino a  
 quello di Capitano.

L'aumento del minimum  
 per tali gradi, fatta anche ragione  
 della riduzione di tempo or ora  
 accennata è all'incirca per gli  
 uni della metà, per gli altri di un  
 terzo o di un quarto, ma diminuisce  
 progressivamente per i gradi superiori;  
 pel Colonnello è di un ottavo, pel Mag-  
 gior Generale appena di un Decimo.

Del resto le disposizioni di  
 questo titolo salvo quanto fu già  
 accennato in ordine all'art. 6<sup>o</sup>  
 sono conformi a quelle ora in vigore.

8.

Benedetto

Le pensioni sono ragguagliate al grado ed al servizio dei militari ed il titolo terzo tratta appunto di queste due norme principali elementi nel determinare la pensione.

Al grado più che lo stipendio rappresenta nella milizia la natura e l'importanza dei servizi prestati, accadendo spesso che il militare passa senza alcun demerito suo da un impiego più retribuito ad un altro che lo è assai meno solo perchè importa minori carichi, o minore rappresentanza.

La pensione dunque è ragguagliata al grado effettivo di cui il militare è rivestito; ma questo principio va soggetto ad alcune eccezioni, la principale di esse concerne i carabinieri *R. i.* che godono inoltre del vantaggio stabilito dall'art. 22/ le armi speciali ed i colonnelli che hanno comandato per otto anni un Reggimento, ai quali tutte si è conservata la pensione del grado superiore che loro già si accordava pel passato.

Se a buon diritto le armi di linea

Rispetto alle armi speciali tutte le nazioni

ottengono speciali vantaggi, nel tempo di guerra, giusta cosa è che almeno almeno di tali vantaggi conseguano quelli arma che combatte l'opponente. Una guerra non meno pericolosa che alcun'altra contro i nemici della civile società e tutte le nazioni straniere. accordano loro speciali vantaggi - stante i maggiori e più ardui studi cui sono obbligati, e che devono essere certamente incoraggiati e compensati. Il Ministero conservò loro pertanto la pensione del grado superiore, la quale corrisponde in certo modo ai vantaggi loro accordati dalle Nazioni straniere.

Rispetto al compimento del servizio, la Camera appropria il liberale intendimento dell'art. 17; e le ragioni che consigliarono i vantaggi specialmente accordati agli ufficiali dei cacciatori franchi, ed ai favalleggieri di Sardegna finché questo corpo attende alle difficili e pericolose incumbenze attualmente affidategli.

Si sono riprodotte inoltre con qualche miglioramento

le disposizioni attualmente in vigore rispetto al computo delle campagne, e si è soppressa qualche disposizione restrittiva come per esemp. quella che non computava il servizio anteriore ad una interruzione di oltre a due anni.

D'altra parte correggendosi una disposizione vigente, si prescrive che l'anno cominciato computi per intero solo allora che sia già scorso almeno un semestre / art. 23 /

Non mi dirsi buona; come è giunta una legge sulle pensioni, se non provvede anche alle vedove ed agli orfani minorenni, spendo che l'uomo non ha bisogno solamente di prepararsi una onesta vecchiaja, e fute di non aver interamente provveduto a se stesso se non provvede altresì per soli che è pure una parte, dirai quasi una continuazione di se medesimo.

Lo stesso gli avviene rispetto ai figliuoli

La legislazione attuale concede una tenue pensione alle vedove ed ai figliuoli dei Militari morti in guerra o per servizio, alle altre nulla concede; Il Governo accordava loro bensì pel passato alcuni sussidj. Il progetto migliora la condizione delle prime assicurando specialmente ad agevolare l'educazione dei figli, e provvede alle seconde assicurando loro un modesto abbuono.

Tali disposizioni furono già per la massima parte votate dalla Camera nella prima legislatura; nel nuovo progetto si è introdotto qualche miglioramento, per es. la disposizione dell' Art. 36. per cui nessuna pensione potrà essere minore di cento lire annue, quella dell' Art. 35. che prima della pensione le vedove passate a seconde nozze e quella dell' Art. 31 che assicura qualche soccorso ai genitori dei Militari morti per la patria nel caso però soltanto in cui il Militare defunto fosse il sostituto unico della famiglia.

Nella redazione della legge si ebbe l'occhio alle leggi delle altre libere nazioni d'Europa, non senza procurare però di ricoprirle accostarla per via di alcune nuove disposizioni a quei principj eterni di giustizia e di equità cui le leggi umane si devono per quanto è possibile conformare.

ed io confido che penetrata di questi  
medesimi principi la Camera accoglierà  
favorevolmente il progetto che D.ordine  
del Re ho l'onore di presentarle.

per ragione di servizio i militari feriti in guerra, od in servizio comandato, od affetti da infermità provocate da fatiche, emuti, o pericoli del servizio, quando tale infermità li rendono inabili a continuare in esso, od a riassumerlo più tardi.

#### Articolo 4<sup>o</sup>

Affine di sopprimere in parte il carico delle dette pensioni i militari andranno soggetti ad una riduzione che sarà determinata da una legge speciale.

---

## Titolo 2<sup>do</sup> Tariffa delle Pensioni

---

### Sezione 1<sup>o</sup>

#### Pensioni per anzianità di Servizio

---

#### Articolo 5<sup>o</sup>

I militari giubilati per anzianità di servizio hanno ragione al minimum della pensione assegnata al loro grado dalla tabella annessa a questa legge, ed inoltre, per ogni anno di servizio eccedute il periodo rispettivamente determinato dall'art. 2<sup>o</sup> all'aumento annuo indicato dalla tabella medesima sino al conseguimento del maximum.

#### Art. 6<sup>o</sup>

Gli ufficiali che non contino ancora gli anni di servizio richiesti dall'art. 2<sup>o</sup>, ma che ne contino oltre a quindici, e constino inabili a continuare nel servizio medesimo per infermità non contemplate all'art. 3<sup>o</sup> avranno ragione alla pensione determinata dall'art. precedente, diminuita rispettivamente di tanti ventesimi, venticinquesimi, o vantesimi-quarati sono gli anni che loro mancano a compiere il tempo richiesto dal detto art. 2<sup>o</sup>.

---

### Sezione 2<sup>o</sup>

#### Pensioni per ferite od infermità contratte per ragione di servizio

---

#### Art. 7<sup>o</sup>

I militari giubilati per ferite od infermità contemplate all'art. 3<sup>o</sup>, e che hanno aggiunto il numero d'anni richiesto per la pensione d'anzianità, hanno ragione a detta pensione.

1187 - Quelli de' detti militari, che non hanno ancora aggiunto il suindicato numero di anni, hanno ragione al minimum della pensione.

Art. 8<sup>o</sup>

La perdita intiera della vista, e l'amputazione o la perdita assoluta dell'uso delle mani o dei piedi, ovvero di due di questi membri, qualora provengano dalle cause indicate all'art. 3<sup>o</sup> danno diritto al maximum della pensione, ed inoltre all'aumento di una metà.

Le infermità o ferite, provvenute dalle dette cause, se danno luogo all'amputazione od alla perdita assoluta dell'uso di un solo di detti membri, o sono riconosciute equivalenti, secondo le norme, che verranno date con Decreto Reale richiesto dall'art. 40 della presente legge, danno diritto:

1<sup>o</sup> Al minimum della pensione, qualunque sia la durata dei servizi del militare.

2<sup>o</sup> Ad un aumento eguale a quello fissato dalla tabella, per ciascun anno di servizio da lui prestato.

### Sezione 3<sup>a</sup>

Disposizioni comuni alle sezioni precedenti

Art. 9.

La pensione di ritiro non può mai superare la paga di effettività che spetterebbe al militare al momento della sua giubilazione, eccettuato il caso previsto al 1<sup>mo</sup> alinea dell'art. 8<sup>o</sup>.

Per l'effetto del presente art. sono considerate far parte della paga gli assegni in natura stabiliti dai Regolamenti per i Regi uff.<sup>li</sup> e soldati.

### Titolo 3<sup>o</sup>

Del Grado e del servizio considerato come norma nello stabilire le pensioni di ritiro

Sezione 1<sup>ma</sup>

Del Grado

Art. 10<sup>o</sup>

Nell'assegnamento della pensione si ha per norma il grado cui è effettivamente rivestito il militare nell'arma a cui appartiene al momento della sua giubilazione.

Il diritto alla giubilazione degli ufficiali di sanità, dei cappellani

degli impiegati civili, professori e Maestri dell' Accademia militare, è rag-  
giungibile ai gradi cui sono rispettivamente assimilati.

Se però il militare non conta ancora due anni compiuti di grado, e  
domanda di essere giubilato per anzianità od infermità indipendenti dal  
servizio avrà ragione solo alla pensione del grado rispettivamente inferiore.

Art. 11°

I militari d'ogni grado del corpo dei Carabinieri R. dello Stato Maggiore  
Generale, dei Corpi R. d'Artiglieria e del Genio hanno ragione alla pensione  
assegnata al grado immediatamente superiore, purchè contino due anni di  
servizio nel grado loro in una di tali armi.

Se però non contano due anni compiuti di grado e domandino di  
essere giubilati, avranno ragione solo alla pensione del loro grado effettivo

I Marescialli d'alloggio dei Carabinieri R. giubilati per anzianità  
di servizio dopo sei anni di grado, ovvero per ferite od infermità incontrate  
per ragione di servizio, quando contino due anni di grado, avranno ragione  
alla pensione del grado di Sottotenente; negli altri casi avranno ragione alla  
pensione del grado immediatamente inferiore.

Art. 12°

Hanno ragione alla pensione di giubilazione del grado superiore a  
quello di cui sono rivestiti, i Colonnelli che abbiano esercitato per otto anni  
consecutivi sempre col medesimo grado di Colonnello il comando di un corpo,  
o di un Reggimento.

Gli altri ufficiali, Capitani e Caporali se avranno compiuto dodici  
anni di servizio attivo nello stesso grado avranno diritto all' aumento di  
un quinto della pensione loro spettante.

Art. 13.

È computato negli anni di grado il tempo scorso nel grado effettivo, ed  
in servizio effettivo qualunque egli sia; non è computato però il tempo  
contemplato all' art. 16, o scorso in congedo illimitato.

Il tempo scorso in aspettativa è computato secondo le norme indicate  
all' art. 19°

Art. 14°

Nell' applicazione della presente legge sarà considerato come grado rispet-  
tivamente superiore od inferiore quello cui giusta l'annua tabella viene assegnata

una pensione maggiore o minore

---

Sezione 2<sup>a</sup>  
Del Servizio

---

Art. 15:

Il servizio utile al conseguimento della pensione si computa dal giorno della prima ammissione al servizio militare per via di regolare arruolamento o di nomina.

---

Art. 16

Non è computato nel servizio

- 1° Il tempo scorso dal giorno in cui l'individuo cessa dal servizio militare od è giubilato, sino al giorno della sua riammissione.
  - 2° Il servizio prestato anteriormente alla descrizione.
  - 3° Il tempo di pena, ed il tempo passato in aspettazione di giudizio seguito da condanna.
  - 4° Il servizio di punizione prestato nelle compagnie di rigore del Contingente e franchi.
- 

Art. 17.

Il servizio prestato in altre armate anteriormente alla promulgazione della presente legge sarà ragguagliato al servizio prestato nell' Esercito Nazionale. Ma non ne sarà tenuto verun conto qualora sia prestato posteriormente a questa legge da nazionali non autorizzati.

---

Art. 18:

È computato per il conseguimento della pensione militare il servizio prestato nelle carriere civili.

Il militare giubilato, che quindi intraprende una carriera civile, può, rinunciando alla sua pensione, conservare il diritto a che i servizi militari anteriori gli vengano computati per la pensione civile.

I militari ammessi alla giubilazione mentre adempiono a funzioni civili e che hanno prestati servizi civili per oltre un decennio sono ammessi a far valere i loro diritti alla pensione civile dovuta alla ferita di cui adempiono le funzioni, invece della pensione militare.

D'altra parte agli impiegati civili addetti al Ministero, ed alla

Amministrazione della guerra sono estese le disposizioni dell'art. 23 della  
presente legge

---

Art. 19.

Il tempo scorso in aspettativa dagli ufficiali collocati in questa categoria  
in virtù del Decreto del 23 Luglio 1869, sarà computato nel modo determinato  
dal Decreto medesimo.

Quanto agli ufficiali collocati in aspettativa anteriormente al detto  
Decreto, ed a quelli riformati giusta le norme attualmente in vigore, il  
loro servizio sarà computato nel modo prescritto dal Regolamento del 31. di  
Dicembre 1871.

---

Art. 20.

Il servizio provinciale scorso effettivamente sotto le armi è ragguar-  
gliato al servizio d'ordinanza; quello perso in congedo illimitato è contato  
per intero nel computo degli anni necessari per aver diritto a giubilazione  
ma non è valutato che per un terzo nel determinare la somma da assegnar-  
si a titolo di pensione.

---

Art. 21.

Qualunque servizio effettivo si computa per intero fino al compimento  
degli anni richiesti pel conseguimento del minimum della pensione; ma  
pel tempo eccedute, il servizio nello Stato maggiore delle piazze non classificate  
fra le piazze forti, piazze e forti, nel Batt. Veterani, nei veterani dell'Artiglieria  
e del Genio è computato solo per metà.

Il servizio prestato come ufficiale in soprannumero nel Battaglione  
Veterani, o prestato comunque nei Battaglioni fuorilegati di terraferma, o  
di Sardegna non è computato.

Il servizio però degli ufficiali e capi ufficiali addetti all'Accademia  
o al collegio militare, tutte le appartenenti comunque agli anzidetti  
luoghi è computato per intero.

Quanto ai commissari di leva essi hanno ragione, quando cessino da  
tali funzioni, a che il servizio prestato in detta qualità, ove non sia  
loro applicato il primo alinea del presente art. sia per metà computato  
in aumento alla pensione che loro spetta.

---

Art. 22.

Quanto agli ufficiali del Battaglione fuorilegati franchi, ai

Marescialli d'Alloggio, Brigadieri e carabinieri nei carabinieri Reali o  
Basti ufficiali, Brigadieri e Cavalleggeri nei Cavalleggeri di Sardegna; finché  
questo corpo attende alle incumbenze che attualmente gli sono affidate, il  
servizio effettivo per essi prestato in dette armi e qualità sarà aumentato di  
un quinto nel determinare la somma da assegnarsi a titolo di pensione.

Art. 23.

Le campagne sono computate in aggiunta alla durata del servizio.  
Si considera servizio prestato in campagna quello delle truppe  
che dopo aver ricevuto l'ordine di formarsi sul piede di guerra, sono  
state riunite per agire contro il nemico, od in corpo d'esercito che  
occupi un paese estero, od a bordo in tempo di guerra marittima.

Qualsiasi la durata della campagna essa è calcolata per un anno  
intero; ma nel periodo di dodici mesi non può computarsi più che una  
campagna, salvo per Decreto S.<sup>to</sup> si dichiara che in quel periodo di tempo  
hanno avuto luogo due campagne.

Ai prigionieri di guerra il tempo della cattività è computato come  
servizio effettivo, ma qualunque ne sia la durata, essi non hanno diritto  
ad aumento che per la sola campagna in cui rimasero prigionieri.

Agli ufficiali dello Stato Maggiore della piazza è pur calcolato  
come campagna il tempo durante il quale alcuna piazza da essi presidiata  
sarà sottoposta a blocco od asedio, o si troverà nella zona delle operazioni  
di guerra e presidiata da truppe trattate sul piede di guerra.

Il servizio militare a bordo in tempo di pace, o sulla costa in tempo  
di guerra marittima è computato coll'aumento della metà della sua  
durata effettiva.

---

### Sezione 3<sup>a</sup>

Disposizioni comuni alle due Sezioni precedenti

---

Art. 24.

Il tempo eccedente gli anni interi di servizio o di grado è computato  
per anno intero quando oltrepassa la durata di mesi sei, altrimenti non  
è valutato.

---

Art: 25.

Sono eccettuati dai vantaggi sopra enumerati dagli art: 11. e 22. ai corpi speciali i Veterinarij, i. nauticanti, i. capi operaj ed operai, il tamburo maggi<sup>or</sup>, Tromba maggi<sup>or</sup>, capo musica, i. caporali tamburo, i. Tamburini, i. Trombettieri di qualsiasi arma ed i vivaudieri.

---

Titolo 14<sup>o</sup>  
Pensioni delle vedove e delle famiglie  
dei Militari

---

Sezione 1<sup>a</sup>

Vedove e famiglie di militari morti per ragione di Servizio

---

Art: 26<sup>a</sup>

Le vedove dei Militari morti in battaglia od in servizio comandato hanno diritto ad una pensione annua eguale alla metà del maximum fissato pel grado del marito, qualunque sia la durata dei servizi di lui.

Lo stesso diritto avranno le vedove dei militari morti in seguito a ferite riportate in battaglia od in servizio, ovvero per effetto di accidenti della guerra, o delle malattie contagiose od endemiche, alle cui influenze siansi dovuti a soggiettare in conseguenza del loro servizio, purchè il matrimonio sia anteriore all'epoca delle riportate ferite o malattie.

---

Art: 27<sup>a</sup>

I figli e le figlie nubili minorenni dei militari suindicati qualora siano altresì privi di madre, o venga essa a mancare dopo la morte del marito, avranno ragione ad un sussidio equivalente alla detta pensione.

La pensione dei figli giunti a maggiore età e delle figlie maritate andrà a beneficio dei fratelli e sorelle nubili tuttavia minorenni.

---

Art: 28<sup>a</sup>

I figli dei militari suddetti avranno pure un titolo di preferenza ai posti gratuiti che si facevano vacanti negli istituti militari di educazione dello Stato, come presovi il ritiro per le figlie dei militari, così che anticipano alle condizioni prescritte dai Regolam<sup>ti</sup> per l'ammissione ai medesimi.

Durante, e per ciò il soggiorno loro in detti stabilimenti, e gliu cessarano di godere di quel sussidio e pensione di sussidio, che potesse personalmente loro spettare, e tenore degli art<sup>o</sup> precedenti. La detta porzione di sussidio andrà in accrescimento di quella onde godono i loro fratelli e sorelle secondo le norme anz<sup>i</sup> indicate.

Art<sup>o</sup> 29<sup>o</sup>.

I figli dei militari menzionati all'art<sup>o</sup> 28 avranno ancora un titolo di preferenza ai posti gratuiti, a carico del bilancio della guerra che saranno istituiti nei Collegi convitti nazionali e negli istituti agrari, forestali, veterenarij, e di arti e mestieri.

Essi parimente andranno esenti da ogni diritto di minerale e d'altro che potesse essere imposto a favore dello Stato a coloro che frequentano le scuole elementari e tecniche; e godranno dello stesso beneficio nelle scuole secondarie se vi daranno prova d'idoneità.

Art<sup>o</sup> 30<sup>o</sup>.

L'ammissione ai posti gratuiti indicati agli art<sup>o</sup> 28 e 29 avrà luogo per decisione del Ministero di Guerra e Marina dietro le norme, che il governo preferirà con Decreto Reale.

Art<sup>o</sup> 31.

Se un militare figlio ed unico sostegno di un fisco, o di un quinquagenario, o di padre o madre vedova venga a morte per le ragioni indicate nell'art<sup>o</sup> 26 della presente legge, i genitori avranno ragione alla pensione stata che è assegnata alle vedove; sempre che il militare non abbia lasciato vedova o figli.

Se il militare morto per le ragioni suindicate fosse fratello ed unico sostegno di orfani e sorelle minorenni, avranno questi ragione al trattamento fissato dagli art<sup>o</sup> 27, 28, e 29 per i figli orfani di militari.

### Sezione 2<sup>a</sup>

Vedove e figli di militari morti per cause indipendenti dal servizio

Art<sup>o</sup> 32.

Le vedove dei militari morti mentre godevano della pensione di ritiro, o comunque vi avevano diritto, e non contemplate all'art<sup>o</sup> 26 della presente

legge, avranno ragione al quarto della pensione che competeva al marito all'epoca in cui cessò dal servizio effettivo, o di aspettativa, purchè il matrimonio sia anteriore di due anni a detta epoca, o sia unita prole del matrimonio contratto prima dell'epoca stessa.

Le vedove di militari riformati dopo venticinque anni di servizio avranno ragione al quarto dell'assegno a cui la riforma concessa al marito alla stessa condizione che è indicata nell'art. precedente.

Art. 33.

I figli di militari contemplati nel precedente art. i quali fossero o rimanesse privi eziandio della madre avranno ragione ad un sussidio equivalente alla pensione sovra stabilita fino all'epoca, e nei modi indicati all'art. 27.

### Sezione 3<sup>a</sup>

Disposizioni comuni alle sezioni precedenti

Art. 34.

La vedova non ha diritto a pensione, se il di lei matrimonio contratto mentre il marito si trovava in servizio effettivo, o di aspettativa, non fu autorizzato nel modo allora prescritto dai Regolamenti militari.

Art. 35.

Nel caso di separazione di corpo definitivamente pronunciata contro la moglie essa non ha ragione, diventando vedova, ad alcuna pensione.

Similmente la vedova, o moglie, o madre che pupa ad altra nozze, perde ogni ragione alla pensione di cui è provveduta.

Nell'uno e nell'altro dei detti casi, i figli, se ve ne sono, godranno del trattamento stabilito all'art. 33.

Art. 36.

La pensione cumulativa della vedova, degli orfani, o congiunti di militari contemplati nel presente titolo non potrà mai essere minore di loro feuto.

Art. 37.

Il Governo stabilirà con apposito Decreto le misure e le norme secondo le quali la pensione dovrà andar divisa tra la vedova ed i congiunti, nel caso che questi oper. e per. prole di una prima moglie,

per qualsiasi altra ragione non abitasse con lei.

## Titolo 5.<sup>o</sup> Disposizioni Generali

### Art. 38.<sup>o</sup>

Il militare che soffri condanna alla pena dei lavori forzati non è più ammesso a far valere pel conseguimento di una pensione i servizi militari da lui prestati prima della condanna.

Il diritto alla pensione ed il godimento di essa è sospeso:

1.<sup>o</sup> per condanna a pena eccedente sei mesi di carcere durata il tempo della pena medesima.

2.<sup>o</sup> per le circostanze che importano la perdita della qualità di cittadino, finchè l'individuo rimane privo di tale qualità.

3.<sup>o</sup> per la residenza fuori del Regno senza l'autorizzazione del Re.

### Art. 39.<sup>o</sup>

Le pensioni militari sono vitalizie, sono considerate come debito dello Stato, nè esse, ne gli arretrati di esse possono cedersi, o sequestrarsi, eccettuato il caso di debito verso lo Stato, e quelli previsti dagli articoli 116 e 118. del Codice civile. Nel primo di questi casi la ritenzione non può eccedere il quinto, e negli altri il terzo dell'ammontare della pensione.

### Art. 40.<sup>o</sup>

Il Governo determinerà con Decreto Reale le forme ed il modo con cui debbono accertarsi le cause, la natura e gli effetti delle infermità, e gli altri titoli che danno diritto a pensioni militari. Le forme ed il modo di procedere alla loro liquidazione, e di provvedere sui richiami che i pensionati potranno fare contro la liquidazione medesima saranno stabiliti per legge speciale, e finchè non sarà sancita detta legge si provvederà per Decreto Reale.

### Art. 41.<sup>o</sup>

Gli militari attualmente in servizio si applicano nel computo del servizio prestato anteriormente alla promulgazione della presente legge le norme di essa o della legislazione anteriori, e secondo che il risultato riesca loro più favorevole.

Art. 42.

I militari giubilati per ferite od infermità contratte in servizio nelle campagne dell'ultima guerra, le vedove ed i figli di militari che fossero morti nella guerra medesima, o per conseguenza immediata di essa potranno godere delle disposizioni della legge presente, purché abbiano gli assegnamenti dei quali si trovassero già provvisti allo stesso titolo in virtù di anteriori provvedimenti del Governo.

Questa disposizione avrà effetto a far tempo dal 1<sup>mo</sup> Aprile 1850.

— Dat Torino addi 8. Gennajo 1850. —

Steno Emanuele

Alfonso La Marmola

<p style="text-align: center;">Tabella delle pensioni di ritiro per Militari di ogni grado</p>	<p>Minimum</p>	<p>Aumento per ogni anno di servizio o Campagna</p>	<p>Maximum</p>
Generale d'Armata	6000	100	8000
Luogotenente Generale	4200	90	6000
Maggior Generale	3300	60	4500
Colonnello	2700	45	3600
Luogotenente Colonnello	2160	42	3000
Maggiore	1800	35	2500
Capitano	1400	25	1900
Luogotenente	920	24	1400
Veterinario in 1. <sup>o</sup>			
Sottotenente	720	22	1120
Veterinario in 2. <sup>o</sup>			
Guardarme	540	15	840
Maresciallo d'Alloggio dei Carabinieri Reali			
Furiere maggiore sotto Ajutante di Contabilita	360	14	650
Camburo maggiore, Tromba maggiore Capomusica			
Furiere	300	11	520
Sergente, Maresciallo d'Alloggio, Capo Operaio, Infermiere maggiore			
Caporale maggiore, Brigadiere maggiore	220	9	400
Caporale furiere, Brigadiere furiere, Caporale, Brigad. <sup>o</sup>			
Suonatore, Trombettiere di Cavalleria e d'Artiglieria, Sellaio, Morsajo, Armajuolo, Infermiere, Organiscalco	200	7	350
Sotto Caporale, Vice Brigadiere,			
Camburo, Tromba	180	5	280
Soldato, Sivandiere			

Quirino addi 8. Gennaio 1850

L. Ministro Segretario di Stato

per gli affari di Guerra e Marina

U. S. M. S. M. S.

SESSIONE 1850

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

*sul progetto di legge presentato dal Ministro  
di Guerra e Marina*

LETTA NELLA TORNATA DEL 23 FEBBRAIO 1850.

Pensioni e giubilazioni militari.

SIGNORI,

Appena chiamato dallo Statuto a dettar leggi alla Nazione, il Parlamento \* sentì la necessità di migliorare l'avvenire de' militari che combattevano allora per l'indipendenza Italiana, e di assicurare un'onesta esistenza alle famiglie di quelli fra di essi che avessero sacrificata la vita per sì pia impresa.

Sia la Camera de' Deputati che il Senato riconobbero infatti nella 1.<sup>a</sup> Legislatura che il regolamento del 9 giugno 1831 sulle pensioni di ritiro era insufficiente, sì perchè remunerava con troppa grettezza i servizi resi, sì perchè in alcuni casi non aveva bastante riguardo alle vedove ed ai figli de' militari, ed in altri non ne aveva alcuno affatto.

Però la proposta d'una compiuta legge richiedeva maturità di consiglio; e frattanto si doveva provvedere al più urgente.

Il Ministro della guerra presentava il 4 novembre 1848 un progetto di legge sulle pensioni ed altri vantaggi da assegnarsi

16. allegato  
17.  
18.  
19.  
20.  
21.  
22.  
23.  
27.

alle vedove ed ai figli de' militari, e la Camera in tornata del 13 dicembre stesso anno l'approvava alla quasi unanimità salve alcune lievi modificazioni.

La dissoluzione del Parlamento avvenuta pochi giorni dopo toglieva che la legge fosse deliberata pur dal Senato.

Nel mentre il Ministero della guerra aveva avuto agio di elaborare un progetto compiuto, che presentava alla Camera nella 2.<sup>a</sup> Legislatura addì 24 febbraio 1849.

Ma per altro scioglimento, nemanco questo non potè venir discusso.

Apertasi la 3.<sup>a</sup> Legislatura, addì 26 settembre detto anno il progetto era presentato al Senato, il quale dopo mature ed assennate discussioni l'approvava.

Una nuova dissoluzione vietava che la legge si discutesse anche dalla Camera de' Deputati in quella Legislatura medesima; ma si riapriva appena il Parlamento, che il Ministro della guerra veniva in tornata del 14 gennaio scorso a richiederci del nostro voto su di essa.

La Camera accoglieva favorevolmente la comunicazione, e gli uffizii nell'approvare in genere la proposta eleggevano sette militari a commissarii per esaminarla e riferirvene; voto questo di confidenza e prova di simpatia di cui i commissarii vi ringraziano a nome dell'armata.

La Commissione messasi all'opera, fu unanime nell'approvare lo spirito e la sostanza della legge.

Vi si sollevò però la quistione d'opportunità che già erasi trattata nel Senato nello scorso autunno; e si esaminò se la legge delle pensioni non debba tener dietro anzichè precedere le altre leggi organiche dell'armata; vale a dire se non debba collegarsi con tutte le altre, ne sia direi quasi la conseguenza, e non possa quindi riuscire perfetta se non quando l'organismo dell'esercito sia stabilito, e conosciuto.

La maggioranza della Commissione però pensò come già il Senato, che le pensioni di ritiro debbono essere proporzionate ai servizi resi, indipendentemente dalla costituzione e forza dell'esercito. Essa giudicò per conseguenza opportuna la legge, e vi propone di esaminarla, discuterla ed approvarla tosto.

Se non vi fosse esercito, se quest'esercito non fosse retto da leggi, se gl'individui del medesimo non avessero servizii anteriori, se nulla esistesse insomma, e tutto fosse a creare, necessariamente prima di pensare alle giubilazioni converrebbe provvedere al reclutamento e alle altre simili leggi vitali; ma la cosa fortunatamente non è in questi termini, e le due campagne del 1848 e 1849 fanno fede che l'esercito esiste, e conta buoni servizii, i quali hanno diritto ad essere convenientemente remunerati.

Per altra parte, se non fosse possibile di esaminare una legge solo perchè non sono approvate quelle altre con cui la medesima debb'essere in relazione, il riordinamento dell'esercito riuscirebbe impossibile; perocchè le molte e varie leggi da cui questo è costituito dovendo essere tutte in relazione l'una coll'altra, le medesime non potrebbero essere compilate e discusse una ad una ma dovrebbero essere invece preparate e ventilate tutte insieme. Ora ognuno sa che le leggi non si possono fare collettivamente ma vogliono essere trattate una ad una.

In questo complesso di leggi che formano l'organismo dell'armata è d'uopo pertanto d'incominciare da una; e se qualcuna merita la priorità certo è questa che fu tanto desiderata nelle Legislature precedenti.

Del resto tutti riconosciamo che qualche cosa si deve fare immediatamente in ordine alle pensioni. Debbesi infatti provvedere alle vedove, debbesi provvedere in pro di quegli infelici che per ferite od infermità contratte in guerra non sono più in grado di guadagnarsi il vitto.

Nei pochi giorni in cui la Commissione studiò la legge, la Camera con sue apposite deliberazioni le mandò varie petizioni colle quali valorosi soldati storpii o malconci nelle passate campagne supplicano onde si voglia accrescer loro la pensione, e si voglia così metterli in grado di vivere meno miseramente.

Siccome però le pensioni di cui godono di presente questi individui furono esattamente liquidate a termini del Regolamento del 9 giugno 1831, così non sarebbe possibile di accrescerle senza che emani una nuova legge, la quale modifichi e corregga detto Regolamento.

Se si volesse pertanto rimandare ad altro tempo l'esame di que-

sta legge, che migliora appunto la condizione de' mentovati infelici, si ritarderebbe alla Camera l'occasione di fare un atto di giustizia che le sta a cuore.

La Commissione non può immaginare che la vostra simpatia e generosità verso l'armata siasi affievolita solo perchè non avete più bisogno in questo momento di incoraggiarla alla guerra.

I vostri sentimenti per l'armata hanno sicuramente un'origine più nobile e più alta, e derivano da un principio di giustizia immutabile.

Del resto se non ferve la guerra in questo momento, niuno sa però se sarà lontana. Ora con qual animo potrebbero mai in tal caso accingervisi i soldati, quando sapessero che quelli fra di essi che ne sortiranno invalidi dovranno mendicare un tozzo di pane, come pur troppo accade a taluni di presente.

L'idea dell'avvenire è quella che più preoccupa lo spirito umano; quindi è che il desiderio d'una buona legge sulle pensioni militari fu il primo a sentirsi in ogni armata; e i legislatori che ambirono d'inspirar loro buon animo, e cercarono di rendersene grate, provvidero anzitutto all'onorato riposo de' vecchi soldati. Così fu in Francia ove la legge sulle giubilazioni data dal 1851, mentrechè quelle sul reclutamento e sull'avanzamento sono del 1852, e quella sullo stato degli ufficiali del 1854. Così fu nel Belgio ove la legge sulle pensioni precede, se non isbaglio, di dieci anni la legge organica sull'armata. Così infine operò da noi pure il magnanimo CARLO ALBERTO, il quale appena salito al trono nel 1851, provvide alle giubilazioni; mentrechè non riformò la legge sulla leva se non nel 1857, e non determinò definitivamente l'Ordinamento della fanteria che nel 1859.

La Commissione confida pertanto che il Ministro della guerra non tardi molto a presentare al Parlamento le altre leggi che compor devono il migliorato organismo dell'armata; ma frattanto opina che si debba esaminare immediatamente ed approvare questa che ci fu già presentata.

Un'altra obbiezione grave può venir sollevata eziandio a riguardo dell'opportunità di questa legge, vale a dire se convenga aggravare ancora l'erario con un aumento di pensioni, in questo momento di penosissima ristrettezza finanziaria, e quando già il bilancio della guerra pare sì superiore ai mezzi del paese.

La relazione del Ministro della guerra risponde vittoriosamente a questa difficoltà col dimostrare che l'aggravio non sarebbe immediato, ma bensì lontano e successivo.

Questa legge infatti non produrrà tutto il suo effetto ch'entro un periodo di circa venti anni, e in tal intervallo di tempo si avrà profittato egualmente dei beneficii che sono destinati a supplirvi, la soppressione di vari impieghi cioè, e la ritenenza sulle paghe dei militari in attività.

Del resto se si esamina attentamente il bilancio della guerra si scorge chiaramente che non tutto il peso proviene dalla soverchia forza dell'esercito combattente, ma deriva invece in non lieve parte dalla considerevole quantità di cariche ed impieghi sedentarii o semisedentarii, i quali erano stati creati per supplire appunto all'esiguità delle pensioni di ritiro. Queste cariche ed impieghi debbono naturalmente cessare col nuovo ordine di cose; ma con essi cessa pure il mezzo di remunerare i servizi de' vecchi militari, quindi è d'uopo che la legge sulle giubilazioni vi supplisca.

Tutti riconosciamo che una buona e forte armata e per noi una necessità. Ora, volendo il fine, convien volere il mezzo, e tuttochè costi, giova aver pazienza e spendere per essa quel che occorre.

Ammissa pertanto in principio la legge, la Commissione passò ad esaminarla ne' suoi particolari.

Nell'art. 1.º è riconosciuto il diritto dei militari alla giubilazione, in certe date condizioni, e non è dichiarato il diritto reciproco del Governo di porre a riposo quelli che si trovassero in tali condizioni e non domandassero spontaneamente di ritirarsi.

La Commissione crede che il Governo debb'essere investito di tale facoltà, senza del che ne scapiterebbero le virtù le più essenziali di un'armata, il vigore cioè, e l'attitudine a sopportare gli stenti e le fatiche della guerra.

Però un diritto tanto essenziale e delicato non può esser accordato che per legge, e la vostra Commissione si proponeva di stabilirlo nel primo articolo; se non che interpellato il R. Commissario, questi spiegò che il Ministero intendeva realmente di riservare al Governo la reciprocità di cui si tratta, ma che pensava di determinarla nella legge sullo stato degli ufficiali, in cui si sarebbero fissate eziandio le condizioni di tale reciprocità.

Siccome la legge sullo Stato degli ufficiali è già preparata e sarà presentata in breve al Parlamento, così la Commissione pensò che l'aspettare a stabilire in essa il principio in discorso non possa arrecar danno nè agli individui nè al servizio, quindi non toccò al mentovato articolo 1.º

Sul terzo alinea dell'art. 2.º si discusse alcun poco a riguardo del privilegio d'ottenere la giubilazione dopo soli 20 anni di servizio, accordato ai cappellani, ed ufficiali sanitari dell'esercito, non che ai professori, maestri ed altri impiegati civili addetti alla militare Accademia la cui carica sia assimilata ad un grado militare. Ma infine si convenne ad unanimità dell'equità di questo provvedimento: per rispetto ai cappellani in compenso dell'età matura in cui entrano ordinariamente al servizio, e della niuna carriera che hanno. Per rispetto agli ufficiali sanitari in compenso degli studi, a cui sono astretti per abbracciare tale professione, e nell'utile eziandio dell'esercito, posciacchè giova sommamente che il chirurgo che seguir deve le truppe in campagna sii giovine ed atto a compiere l'esercizio delle sue funzioni in mezzo ai pericoli agli stenti ed alle fatiche. Rispetto poi ai professori, maestri, ed altri impiegati civili dell'Accademia militare perchè questo diritto fu loro accordato dal regolamento del 1839 in compenso degli studi, dell'assiduità, ed anche della fatica che richiede la carriera dell'insegnamento.

Non è d'uopo ricordar qui con qual entusiasmo l'esercito si mosse nella primavera del 1848 per combattere in prò dell'Indipendenza Italiana, e quanti volontari siano accorsi sotto il tricolore vessillo inalberato da CARLO ALBERTO, e come tutti coloro che avevano vestita una volta l'assisa militare, fosse pur buon tempo, spontanei rientrarono al servizio.

In opposizione a sì generale e nobile condotta, alcuni pochi sotto pretesto d'infermità non addotte prima d'allora domandarono ed ottennero riposo.

Questi esempi tuttochè in piccolissimo numero produssero un triste effetto morale sull'armata.

La Commissione desidera d'evitare un simile scandalo pel caso in cui s'avesse di bel nuovo a pugnare, e a tal fine con un articolo in aggiunta, che sarebbe il 4.º, vi propone di sospendere il

diritto de' militari alla giubilazione per anzianità di servizio dall'apertura al termine della guerra.

Il Governo avrebbe in tal guisa la facoltà di mettere a riposo quelli che per infermità od indisposizioni gli constassero veramente inabili a sopportare le fatiche e gli strapazzi d'una campagna; ma la potrebbe negare ai militari che, nella fiducia di una lunga pace prolungano il servizio oltre l'età, a cui hanno diritto d'esser giubilati, tuttochè non intendano menomamente di correre ancora i rischi della guerra, e quegli altri eziandio che nella speranza della continuazione della pace nascondono infermità, le quali li renderebbero inetti a sostenere le fatiche della guerra.

Sull' art. 4.<sup>o</sup> (il quale a seconda delle proposte della Commissione diventerebbe il 5.<sup>o</sup>) si discusse a lungo il principio della ritenenza; e si esaminò se il medesimo non sia per avventura contrario alla massima generalmente riconosciuta che sia debito dello Stato, cioè di assicurare un'onesta esistenza in vecchiaia a coloro che sacrificano la loro vita in suo prò; e se l'esposizione del principio medesimo non sia per lo meno superflua, avuto riguardo alla circostanza che le paghe del maggior numero dei militari sono così tenui, che riuscirebbe difficile, se non impossibile di effettuare realmente qualche ritenenza.

La Commissione tuttochè riconosca ch'è debito dello Stato di provvedere all'onorato riposo degli antichi militari, ciò nondimeno siccome sarebbe difficile di determinare in modo assoluto fino a qual punto vada il dovere dello Stato, così, trattandosi d'un aumento nelle pensioni, la Commissione medesima stimò giusto che si facciano contribuire i militari stessi in quest'aumento, quindi approvò il principio emesso nell'articolo di cui si tratta.

L'accertare in modo positivo se un individuo è realmente inabile o no al militare servizio è cosa piuttosto difficile, quindi la facoltà di ritirarsi dopo 15 anni accordata dal progetto ministeriale nell' art. 6.<sup>o</sup> può condurre ad abusi contrarii alla disciplina, e può alla lunga riuscire eziandio di non poco aggravio alla finanza.

Per questi riflessi la Commissione propone di modificare il detto art. 6.<sup>o</sup> (7.<sup>o</sup> della Commissione) in guisachè non si possano accordar pensioni di ritiro prima che sientino 20 anni di servizio.

Se l'intera pensione di ritiro si componesse colle ritenenze di cui all'art. 4.º i militari vi avrebbero ognora diritto proporzionalmente agli anni di servizio prestato, o per meglio dire, in proporzione di versamenti fatti. Ma siccome dette ritenenze sono lontane dal formare il fondo necessario per tali pensioni, così lo Stato che vi supplisce colla sua finanza, è in diritto di stabilire, che in compenso del maggior assegnamento che gli si accorda dopo un dato numero d'anni, il militare non può richiamare prima di questo il rimborso dei versamenti che avesse già fatti.

L'art. 7.º (8.º della Commissione) fu variato nella dizione a fine di togliervi quanto aveva di superfluo, e renderlo così più chiaro.

A riguardo dell'art. 8.º si osservò che nel determinare la pensione da accordarsi ai militari le di cui ferite od infermità danno luogo all'amputazione od alla perdita assoluta dell'uso di una mano od un piede, non si deve tener conto degli anni di servizio prestato, ma si deve bensì indennizzare il patito danno e provvedere in modo che colui che l'ha sofferto abbia certamente di che sostentarsi anche nel caso in cui non possa lavorare.

La patria non debbe esitare di mostrarsi generosa verso questi infelici, e il modo con cui la Camera accolse le petizioni che le furono indirizzate a questo oggetto è arra sufficiente del favore con cui accetterà la relativa proposta della Commissione.

Vi si suggerisce pertanto di stabilire che si accordi a costoro il *maximum* della pensione, qualunque sia la durata de' loro servizii, in luogo del *minimum* accresciuto d'un aumento proporzionale agli anni di servizio prestato, qual era proposto dal progetto ministeriale.

In tal guisa i soldati che a termini del regolamento del 1831 avevano ottenute L. 150 o 160 annue, ne otterranno invece L. 350.

Si discusse alquanto sull'art. 11. (12. della Commissione), siccome quello che nell'opinione d'alcuni accorderebbe alle armi speciali un privilegio soverchio.

In generale si ammette che sia giusto di compensare in qualche modo gli studii a cui sono astretti gl'individui che si destinano a dette armi; ma si pretende da taluni che tal compenso esista di già nel grado di luogotenente che gl'individui medesimi

ottengono al termine definitivo de' loro studii, quando entrano, cioè a far servizio effettivo nei corpi.

La Commissione però a maggioranza opinò in senso contrario e fu d'avviso di proporvi l'adozione dell'articolo quale fu proposto dal Ministero.

Infatti il grado di luogotenente che si ottiene al termine degli studii che si richiedono per entrare nelle armi facoltative non è premio sufficiente per animare i giovani d'ingegno ad intraprenderli; perocchè questi ardui studii naturalmente necessitano un tempo maggiore di quello che vuolsi per entrare nelle altre armi; quindi tal grado maggiore non s'acquista già contemporaneamente a quello inferiore che si otterrebbe nelle dette altre armi, ma bensì dopo, vale a dire, non è la conseguenza soltanto d'una maggiore istruzione, ma lo è ben anche del maggior tempo che si impiega per acquistar questa.

Di più nelle armi speciali vi sono due classi di Luogotenenti quindi quello che si guadagna nell'ottenere la 2.<sup>a</sup> classe di questo grado si perde nel passare dall'una all'altra di tali classi prima di venir promosso a Capitano.

S'aggiunge che le armi speciali non sono soggette ai notevoli sviluppi che prendono d'ordinario le altre armi in occasione di guerra, quindi in quelle i rapidi avanzamenti sono meno probabili che in queste.

Se si pensa ancora che le cognizioni che si esigono dagli uffiziali di cui si tratta corrispondono a quelle degl'ingegneri, e se si riflette che in quest'epoca in cui i lavori pubblici ed industriieri hanno preso tanto sviluppo, la professione dell'ingegnere è fra le più lucrose e il diventerà ancora più quanto più si progredirà, se si considerano dico tutte queste cose il vantaggio di quest'articolo non parrà sicuramente soverchio.

Se si desidera che le nostre armi speciali si mantengano nella fama di cui godettero finora, se si vuole ch'esse si conservino all'altezza di quelle delle vicine Potenze, se s'ambisce infine ch'esse si trovino in grado di rendere utili servizii al paese, è necessario non solo che vi si destinino giovani di molta capacità intellettuale, ma è necessario ancora che gl'individui che ne fanno parte nella speranza di far carriera non cerchino d'uscirne per entrare

in altre armi. Ora ciò non si può ottenere che ad una sola condizione, che gl'individui di questi corpi abbiano interesse cioè a destinarvisi e rimanervi.

Egli è a questo fine che il vantaggio di cui si tratta è accordato da alcune potenze militari, e là dove il medesimo non esist gl'individui delle armi in discorso, hanno sufficiente compenso con vantaggi d'altro genere.

Si può osservare che se si bada al fatto, vale a dire all'esperienza de' passati anni, le armi speciali non avrebbero bisogno di un compenso alla minor carriera, vistochè in esse l'avanzamento sarebbe stato anzi più celere.

Si osserva però che questo ebbe luogo prima della guerra soltanto, allorchè riconoscendosi che tali armi non erano proporzionate ai bisogni dello Stato, fu forza accrescerle, ed allora ancora che si tolsero varii individui dalle medesime per farli entrare in altre.

Il primo motivo è temporario affatto, e non può far regola in una legge; il secondo fu un abuso, ed a questo si può metter riparo disponendo in modo che il medesimo non abbia più a rinnovarsi; ma per un abuso parziale e passeggero non si può modificare una legge d'interesse generale e duraturo soprattutto quando tal modificazione cadrebbe a pregiudizio di molti i quali nè vi hanno colpa, nè ne hanno approfittato.

Del resto se si può citare un tempo in cui in alcuna fra le armi di cui si tratta ebbesi rapido avanzamento, si può per contro addur l'esempio d'altre di queste armi, gl'individui delle quali, mentre facevano la gloria dell'armata piemontese nella scorsa guerra, se ne rimanevano stazionarii nel grado che avevano prima delle campagne, e vedevano i meno anziani ed i meno meritevoli venir promossi nelle altre armi.

Si possono nominar sergenti che con otto o dieci anni di grado fecero con onore le due campagne senza ottenere avanzamento, mentrechè non se ne potrebbe forse citare un solo nella fanteria il quale, avendone la capacità, non sia diventato ufficiale; e non pochi si potrebbero citare in quest'arma, i quali erano sott'ufficiali all'aprire della guerra e sono di presente luogotenenti e fors' anche capitani.

Quel che si dice de' sergenti ha pur luogo per gli ufficiali.

L'articolo 17 fu modificato onde riuscisse più esplicito nella sua prima parte, e nella seconda contenesse un principio positivo anzichè un' esclusione.

Nell'art. 18 si soppresse la parte relativa agli impiegati civili addetti al Ministero od all'Amministrazione della guerra pel motivo che il vantaggio che loro si vorrebbe accordare debbe trovar miglior luogo nella legge che tratterà specialmente di questi impiegati civili, anzichè in questa che verte esclusivamente sui militari.

Intorno all'art. 21 fu comunicato dal Ministero della guerra alla Commissione una lettera del comandante generale de' veterani ed invalidi, con cui veniva chiesto che alcune delle cariche di quel corpo fossero nella giubilazione considerate in attivo servizio, ed alcuni degli ufficiali in soprannumero nel battaglione veterani fossero considerati come effettivi al battaglione medesimo.

La Commissione riconobbe invero che nel servizio ordinario non v'è differenza fra le cariche designate dal mentovato comandante, e quelle corrispondenti dei corpi attivi; ma considerando che questi ultimi corpi soltanto sono soggetti ai pericoli ed agli strapazzi della guerra, la Commissione stima sufficientemente remunerati i servizi degli individui del primo, di cui tratta il presente art. 21, e propone che si conservi l'articolo medesimo quale fu proposto dal Ministero.

I vantaggi accordati dall'art. 22 ai carabinieri Reali ed altri, possono sembrar soverchii a primo aspetto; ma se si osserva che questi privilegi sono sanciti da antichi regolamenti, e che sono un mezzo per conservare nell'arma in discorso carabinieri provetti a maggiore utilità del servizio pubblico, e che tendono eziandio a compensarli de' continui pericoli a cui vanno soggetti, e della penosa vita che menano in prò dell'ordine sociale, la cosa non parrà più eccessiva.

All'occasione di questo stesso articolo sorse il quesito se non sarebbe giusto di conservare al treno di provianda il privilegio speciale di cui godeva fin dall'epoca della sua formazione; ma la Commissione convinta degli argomenti esposti dal Ministero in contrario nella sua relazione al Senato in data del 4 novembre 1848, si ristette dal proporre qualche aggiunta al riguardo.

Nell'articolo 23 il Ministero ebbe in mira di porgere una defi-

nizione di ciò che s'intende per *campagna*, in modo che si eviti di calcolare come tale, il tempo in cui l'armata è posta sul piede di guerra per semplice precauzione, che le si conti soltanto quel tempo in cui è sul piede di guerra per agire realmente contro il nemico.

Quest' è il motivo per cui detto Ministero non adottò la dizione Francese la quale è molto più semplice.

Però la Commissione concorda nell' avviso del Ministero e propone la variazione di alcune parole solamente onde renderne il senso più chiaro.

Si credette utile di modificare alquanto il 5.º alinea di questo articolo, onde escludere il dubbio che alle truppe di presidio in una piazza forte non si conti come *campagna* il tempo in cui vi sono chiuse da blocco od assedio.

All'articolo 30 fu fatta un'aggiunta che non è d'uopo nè spiegare, nè appoggiare.

Si fecero poi ancora in varii altri articoli alcune lievissime modificazioni di stile per ottenere la maggior chiarezza possibile, e si esaminò se convenisse inserire in questa legge gli articoli che erano già stati votati dalla Camera in dicembre 1848, a favore delle vedove e figli degl'individui appartenenti ai Corpi della R. Marina, ma si riconobbe che tali prescrizioni debbono far parte della legge sulle pensioni di ritiro per l'armata di mare, quindi si pensò di proporvi di non fare aggiunta alcuna su questo proposito, invitando però il Ministro di guerra e marina a presentar la mentovata legge per l'armata di mare.

La Commissione passò quindi ad esaminare la tabella delle pensioni che va unita alla legge.

Paragonate queste pensioni con quelle che s'accordano agl'impiegati civili, non che con quelle che sono in vigore presso varie potenze estere, e tenuto conto eziandio dei diversi bisogni che occorrono alle diverse posizioni sociali, e delle diverse remunerazioni che sono dovute a seconda dell'importanza e delicatezza de' servizi resi, la Commissione stima giusta la proposta tabella, per tutti i gradi della militare gerarchia fuori quella destinata al soldato, la quale a parer suo è troppo tenue.

La Commissione propone pertanto che la pensione pel soldato

e vivandiere sia eguale a quella del sottocaporale, vicebrigadiere, tamburo e tromba, e la spinge a tal proposta l'altra considerazione ancora che il grado intermedio fra il soldato ed il caporale o brigadiere già fu soppresso in cavalleria e probabilmente il sarà pure in fanteria, quindi cessando la posizione intermedia, debbe cessar pure la pensione corrispondente.

La Commissione adunque per mezzo mio vi propone d'adottare la legge sulle pensioni e giubilazioni militari ne' seguenti termini.

**PETITTI** *Relatore*

PROGETTO DEL MINISTERO

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO I.

DIRITTO ALLA GIUBILAZIONE.

Art. 1.

I militari dell'armata di terra hanno diritto alla giubilazione.

1. Per anzianità di servizio:

2. Per infermità o ferite incontrate per ragione di servizio.

Art. 2.

Hanno diritto alla giubilazione per anzianità di servizio.

Gli ufficiali generali, gli ufficiali superiori, ed i capitani dopo trent'anni di servizio;

I luogotenenti, ed i sottotenenti, i bass'ufficiali ed i soldati dopo 25 anni di servizio. Però il tenente promosso capitano, dopo 25 anni di servizio conserva il diritto alla pensione di tenente, finchè abbia l'anzianità richiesta per la pensione di capitano;

E dopo vent'anni di effettivo esercizio delle loro funzioni i cappellani e gli ufficiali sanitari dell'Esercito, gli impiegati civili, i professori, ed i maestri dell'Accademia militare, la cui carica sia assimilata ad un grado militare.

Art. 3.

Hanno diritto alla giubilazione per ferite od infermità incontrate per ra-

~~Art. 1.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 2.~~

~~Hanno diritto alla giubilazione per anzianità di servizio:~~

~~Gli ufficiali generali, gli ufficiali superiori, ed i capitani dopo trent'anni di servizio;~~

~~I luogotenenti, ed i sottotenenti, i bassi ufficiali ed i soldati dopo 25 anni di servizio. Però il tenente promosso capitano dopo 25 anni di servizio conserva il diritto alla pensione di tenente, finchè abbia l'anzianità richiesta per la pensione di capitano;~~

~~E dopo vent'anni di effettivo esercizio delle loro funzioni i cappellani e gli ufficiali sanitari dell'esercito, i professori, i maestri ed altri impiegati civili dell'Accademia militare, la cui carica sia assimilata ad un grado militare.~~

~~Art. 3.~~

~~Identico al qui contro.~~

approvato

Art. 2°

Il diritto alla giubilazione per anzianità è acquistato dai militari d'ogni grado dopo trent'anni di servizio.

Però godranno del diritto a questa giubilazione dopo vent'anni di effettivo servizio esercitato nelle loro funzioni i cappellani e gli ufficiali sanitari dell'esercito.

Art. 3°

Le ferite ricevute in guerra o in servizio comandato, e le infermità provenienti in un modo ben accertato da fatiche, eventi o pericoli del servizio. Hanno diritto immediato alla giubilazione ogni qualvolta esse abbiano cagionato la cecità, l'amputazione o la perdita assoluta d'uno o più membri, ed infermità equivalenti a tali perdite.

gione di servizio i militari feriti in guerra, od in servizio comandato, od affetti da infermità provenienti da fatiche, eventi, o pericoli del servizio quando tali infermità li rendono inabili a continuare in esso, od a riassumerlo più tardi.

~~Art. 4~~

~~Affine di sopperire in parte al carico delle dette pensioni, i militari andranno soggetti ad una ritenzione che sarà determinata da una legge speciale.~~

## TITOLO II.

### TARIFFA DELLE PENSIONI

#### SEZIONE PRIMA.

##### *Pensioni per anzianità di servizio.*

Art. 5. 7°

I militari giubilati per anzianità di servizio hanno ragione al *minimum* della pensione assegnata al loro grado dalla tabella annessa a questa legge, ed inoltre, per ogni anno di servizio eccedente il periodo rispettivamente determinato dall'art. 2 all'aumento annuo indicato dalla tabella medesima sino al conseguimento del *maximum*.

18

Art. 4.  
Le ferite di infermità onere gravi, procedenti per sempre dalle cause accennate nell'articolo precedente ed accertate come in esso, danno diritto alla pensione solo allorquando il militare è per esse divenuto inabile a continuare, o a riassumere più tardi il servizio.

Art. 5. 5°

II diritto dei militari alla giubilazione per anzianità di servizio è sospeso dall'aprirsi d'una guerra fino al suo termine.

Art. 6. 6°

Affine di sopperire in parte al carico delle dette pensioni, i militari andranno soggetti ad una ritenenza sulle loro paghe, la quale sarà determinata da una legge speciale. *applicato insieme la ritenenza sugli stipendi dei pubblici funzionari.*

Art. 6.

~~Identico al qui contro.~~

I L'esercizio del *giubilato*

*applicato*

~~Art. 6.~~

~~Gli ufficiali che non contino ancora gli anni di servizio richiesti dall'articolo 2, ma che ne contino oltre a quindici, e constino inabili a continuare nel servizio medesimo per infermità non contemplate nell'art. 3, avranno ragione alla pensione determinata dall'art. precedente, diminuita rispettivamente di tanti trentesimi, venticinquesimi, o ventesimi, quanti sono gli anni che loro mancano a compiere il tempo richiesto dal detto articolo 2.~~

SEZIONE II.

*Pensioni per ferite od infermità contratte per ragioni di servizio.*

~~Art. 7.~~

~~I militari giubilati per ferite od infermità contemplate all'articolo 3, e che hanno aggiunto il numero d'anni richiesto per la pensione d'anzianità, hanno ragione a detta pensione.~~

~~Quelli di detti militari, che non hanno ancora aggiunto il suindicato numero di anni, hanno ragione al *minimum* della pensione.~~

~~Art. 8.~~

~~La perdita intiera della vista, e l'amputazione o la perdita assoluta dell'uso delle mani o dei piedi, ovvero di due di questi membri, qualora provengano dalle cause indicate~~

~~Art. 6.~~

~~Gli ufficiali che non contino ancora gli anni di servizio richiesti dall'art. 2 ma che ne contino oltre a venti e constino inabili a continuare nel servizio medesimo per infermità non contemplate nell' art. 3 avranno ragione alla pensione determinata dall' art. precedente diminuita rispettivamente di tanti trentesimi, venticinquesimi, o ventesimi quanti sono gli anni che loro mancano a compiere il tempo richiesto dal detto articolo 2.~~

~~Art. 8.~~

~~I militari giubilati per ferite od infermità contemplate all' art. 3 hanno ragione al *minimum* della pensione per anzianità di servizio, sebbene non abbiano aggiunto il numero d'anni a tal fine richiesta.~~

~~Art. 9.~~

~~La perdita intiera della vista, e l'amputazione o la perdita assoluta dell'uso delle mani o dei piedi, ovvero di due di questi membri, qualora provengano dalle cause indicate all'art. 3,~~

*Art. 6.  
La perdita assoluta dell'uso delle mani o dei piedi, ovvero di due di questi membri, od altre infermità equivalenti, che provengono dalle cause accennate nell'art. 3, danno diritto al maximum della pensione di giubilazione, aumentata della metà, qualunque sia la durata dei servizi precedenti.*

*L'amputazione o la perdita assoluta dell'uso di una mano o di un piede, e le infermità equivalenti a tale perdita, provenienti ~~per sempre~~ dalle cause accennate nell'art. 3, danno diritto al maximum della pensione, qualunque sia la durata dei servizi precedenti.*

*precedenti.*

all'art. 3, danno diritto al *maximum* della pensione, ed inoltre all'aumento di una metà.

Le infermità o ferite provenienti dalle dette cause, se danno luogo all'amputazione od alla perdita assoluta dell'uso di un solo di detti membri, o sono riconosciuti equivalenti, secondo le norme che verranno date con Decreto Reale richiesto dall'articolo 40 della presente legge, danno diritto:

1.° Al *minimum* della pensione, qualunque sia la durata dei servizi del militare.

2.° Ad un aumento eguale a quello fissato dalla tabella, per ciascun anno del servizio da lui prestato.

### SEZIONE III.

#### Disposizioni comuni alle sezioni precedenti.

#### ~~Art. 9.~~ 10.

La pensione di ritiro non può mai superare la paga di effettività che spetterebbe al militare al momento della sua giubilazione, eccettuato il caso previsto al 1.° alinea dell'art. 8.°

Per l'effetto del presente art. sono considerati far parte della paga gli assegnamenti in natura stabiliti dai regolamenti per i bass'ufficiali e soldati,

*o per gli ufficiali dello Stato Maggiore delle Brigate la somma di 200 lire annue di alloggio.*

17

hanno diritto al *maximum* della pensione, ed inoltre all'aumento di una metà.

Le infermità o ferite provenienti dalle dette cause, se danno luogo all'amputazione od alla perdita assoluta dell'uso di un solo di detti membri, o sono riconosciuti equivalenti, secondo le norme che verranno date con Decreto Reale richiesto dall'art. 40 della presente legge, danno diritto al *maximum* della pensione, qualunque sia la durata dei servizi del militare.

#### ~~Art. 10.~~

*Identico al qui contro.*

Art. 9.

*Le ferite e le infermità contemplate nell'art. 3, danno diritto al minimum delle pensioni al militare che non abbia raggiunto al momento del servizio che contengono il diritto alla giubilazione per anzianità.*

*approvato*

TITOLO III.

Del grado e del servizio considerato come norma nello stabilire le pensioni di ritiro.

SEZIONE I.

Del Grado.

Art. 10.

Nell'assegnamento della pensione si ha per norma il grado ond'è effettivamente rivestito il militare nell'arma a cui appartiene al momento della sua giubilazione.

Il diritto alla giubilazione degli ufficiali di sanità, dei cappellani, degli impiegati civili, professori e maestri dell'Accademia militare, è ragguagliato ai gradi cui sono rispettivamente assimilati.

Se però il militare non conta ancora due anni compiuti di grado, e domandi di essere giubilato per anzianità od infermità indipendenti dal servizio avrà ragione solo alla pensione del grado rispettivamente inferiore.

Art. 11.

I militari d'ogni grado del corpo dei Carabinieri Reali, dello Stato Maggiore Generale, dei corpi Reali d'artiglieria, e del genio hanno ragione alla pensione assegnata al grado immediatamente superiore, purchè continuo due anni di servizio nel grado loro in una di tali armi.

Art. 11.

Nell'assegnamento della pensione si ha per norma il grado ond'è effettivamente rivestito il militare nell'arma a cui appartiene al momento della sua giubilazione.

Il diritto alla giubilazione degli ufficiali di sanità, dei cappellani, dei professori, maestri ed altri impiegati civili dell'accademia militare è ragguagliato ai gradi cui sono rispettivamente assimilati.

Se però il militare non conta ancora due anni compiuti di grado, e domandi di essere giubilato per anzianità od infermità indipendenti dal servizio avrà ragione solo alla pensione del grado rispettivamente inferiore.

Art. 12.

Identico al qui contro.

I militari del Corpo dei Carabinieri Reali, dello Stato Maggiore, dei corpi reali di artiglieria e del Genio, dei Cavalleggeri di Sardegna finché questo corpo attende alle incumbenze che attualmente gli sono affidate, fino al grado di Maggiore Generale inclusivamente, hanno ragione alla pensione assegnata al grado immediatamente superiore, purchè continuo quattro anni di servizio nel grado loro in una di tali armi.

Art. 11.  
Nell'assegnamento della pensione si ha per norma il grado effettivamente rivestito dal militare nell'arma a cui appartiene al momento della sua giubilazione, ed a cui i cappellani e gli ufficiali di sanità sono assimilati.  
Se però il militare domanda di essere giubilato per anzianità od infermità indipendenti dal servizio prima d'aver esercitato per due anni le funzioni del proprio grado, avrà ragione alla pensione del grado rispettivamente inferiore.

~ e 20. anni di non interrotta permanenza in una o più di esse, quando richiedi di giubilazione per anzianità.

Se però non contano due anni compiuti di grado e domandino di essere giubilati, avranno ragione sole alla pensione del loro grado effettivo.

I Marescialli d'alloggio dei Carabinieri Reali giubilati per anzianità di servizio dopo sei anni di grado, ovvero per ferite od infermità incontrate per ragione di servizio, quando contino due anni di grado, avranno ragione alla pensione del grado di sottotenente; negli altri casi avranno ragione alla pensione ~~del grado immediatamente inferiore.~~

Art. ~~12~~ 13°

Hanno ragione alla pensione di giubilazione del grado superiore a quello di cui sono rivestiti, i colonnelli che abbiano esercitato per otto anni consecutivi sempre col medesimo grado di colonnello il comando di un corpo, o di un reggimento.

~~I Gli altri ufficiali bass'ufficiali e corporali~~ se avranno compito dodici anni di servizio attivo nello stesso grado avranno diritto all'aumento di un quinto della pensione loro spettante.

Art. ~~15~~ 14°

È computato negli anni di grado il tempo scorso nel grado effettivo, ed in servizio effettivo qualunque egli sia; non è computato però il tempo contemplato all'articolo ~~16~~, o scorso in congedo illimitato.

*I ed essi appegnatà dalla Pariffa.*

Art. 13.

~~Identico al qui contro.~~

*I Tutti gli altri militari, non contemplati nell'articolo precedente,*

Art. 14.

~~Identico al qui contro.~~

*I 17.*

in virtù del Decreto del 23 luglio 1849, sarà computato nel modo determinato dal Decreto medesimo.

Quanto agli ufficiali collocati in aspettativa anteriormente al detto Decreto, ed a quelli riformati giusta le norme attualmente in vigore, il loro servizio sarà computato nel modo prescritto dal regolamento del 31 di dicembre 1815.

Art. 20. 21°

Il servizio provinciale scorso effettivamente sotto le armi è ragguagliato al servizio d'ordinanza: quello scorso in congedo illimitato è contato per intero nel computo degli anni necessari per aver diritto a giubilazione, ma non è valutato che per un terzo nel determinare la somma da assegnarsi a titolo di pensione.

Art. 21. 22°

Qualunque servizio effettivo si computa per intero fino al compimento degli anni richiesti pel conseguimento del *minimum* della pensione; ma pel tempo eccedente, il servizio nello Stato maggiore delle piazze non classificate fra le piazze forti, fortezze, e forti, nel Battaglione veterani e nei veterani dell'Artiglieria e del Genio è computato solo per metà.

Il servizio prestato come ufficiale in soprannumero nel Battag.<sup>e</sup> Veterani, o prestato comunque nei battaglioni

*Al quale nome saranno inserite fino a che sia promulgata la legge sullo stato degli ufficiali.*

Art. 21.

~~Identico al qui contro.~~

Art. 22.

~~Identico al qui contro.~~

*approvato*

*approvato*

*approvato*

invalidi di Terraferma, o di Sardegna non è computato.

+ ~~Il servizio però degli ufficiali e bas-~~  
+ ~~s'ufficiali addetti all'Accademia od al~~  
~~Collegio militare, tuttochè apparten-~~  
~~enti comunque agli anzidetti corpi, è~~  
~~computato per intero.~~

Quanto ai Commissari di leva essi hanno ragione, quando cessino da tali funzioni, a che il servizio prestato in detta qualità, ove non sia loro applicato il primo alinea del presente articolo sia per metà computato in aumento alla pensione che loro spetta.

Art. 22, 23.

Quanto agli ufficiali del battaglione Cacciatori franchi, ai marescialli d'alloggio, brigadieri e carabinieri nei carabinieri reali, ai bass'ufficiali, brigadieri e cavalleggieri nei cavalleggieri di Sardegna finchè questo corpo attende alle incombenze che attualmente gli sono affidate, il servizio effettivo per essi prestato in dette armi e qualità sarà aumentato di un quinto nel determinare la somma da assegnarsi a titolo di pensione.

Art. 25.

~~Le campagne sono computate in aggiunta alla durata del servizio.~~

~~Si considera servizio prestato in campagna quello delle truppe che dopo aver ricevuto l'ordine di formarsi sul piede di guerra, sono state riunite~~

+ Il servizio però degli Ufficiali e Sotto Ufficiali addetti alle Stato Maggiore del Regio Esercito ed Ufficiali e quelli addetti al Ministero di Guerra ed Uffizi dal medesimo dipendenti, de ~~stati~~ dell'Accademia militare, o Collegio dei figli dei militari, tutti che appartengono comunque agli anzidetti corpi, è computato per intero.

Art. 25.

~~Identico al qui contro.~~

gli anni di Art. 24.

~~Le campagne sono computate in aggiunta alla durata del servizio;~~

Si considera servizio prestato in campagna quello delle truppe che dopo d'aver ricevuto l'ordine di formarsi sul piede di guerra sono state

computato per avere diritto alla pensione.

approvato

per agire contro il nemico, od in corpo d'esercito che occupi un paese estero, od a bordo in tempo di guerra marittima.

Qualsiasi la durata della campagna essa è calcolata per un anno intero; ma nel periodo di dodici mesi non può computarsi più che una campagna, salvo per Decreto Reale si dichiara che in quel periodo di tempo hanno avuto luogo due campagne.

Ai prigionieri di guerra il tempo della cattività è computato come servizio effettivo, ma qualunque ne sia la durata, essi non hanno diritto ad aumento che per la sola campagna in cui rimasero prigionieri.

Agli ufficiali dello Stato Maggiore delle piazze è pur calcolato come campagna il tempo, durante il quale alcuna piazza da essi presidiata sarà sottoposta a blocco od assedio, o si troverà nella zona delle operazioni di guerra e presidiata da truppe trattate sul piede di guerra.

Il servizio militare a bordo in tempo di pace, o sulla costa in tempo di guerra marittima è computato coll'aumento della metà della sua durata effettiva.

disposte per agire contro il nemico, od un corpo d'esercito che occupi un paese estero, od a bordo in tempo di guerra marittima.

Ancorchè la campagna avesse durato meno di dodici mesi essa è calcolata per un anno intero; ma nel mentovato periodo di dodici mesi non può computarsi più che una campagna, salvo per ~~Decreto Reale~~ si dichiara che in quel periodo di tempo hanno avuto luogo due campagne.

Ai prigionieri di guerra il tempo della cattività è computato come servizio effettivo, ma qualunque ne sia la durata essi non hanno diritto ad aumento che per la sola campagna in cui rimasero prigionieri.

Agli ufficiali dello Stato Maggiore d'una Piazza forte, agli ufficiali delle varie armi in essa comandati ed alle truppe che la presidiano è pur calcolato come campagna il tempo durante il quale tale Piazza sarà sottoposta a blocco od assedio o si troverà nella zona delle operazioni di guerra in istato di difesa.

Il servizio militare a bordo in pace o sulla costa in tempo di guerra marittima è computato coll'aumento della metà sulla sua durata effettiva.

approvato

approvato

I legge

approvato

approvato

approvato

## SEZIONE III.

Disposizioni comuni alle due sezioni precedenti.

Art. ~~24~~ 25°

Il tempo eccedente gli anni intieri di servizio o di grado è computato per anno intero quando oltrepassa la durata di mesi sei, altrimenti non è valutato.

Art. 25: 26°

Sono eccettuati dai vantaggi assegnati dagli art. ~~11 e 22~~ ai corpi speciali, i veterinarii, i maniscalchi, i capi operai, ed operai, il tamburo maggiore, tromba maggiore, capo musica, i caporali tamburo, i tamburini, i trombettieri di qualsiasi arma, ed i vivandieri.

#

## TITOLO IV.

Pensioni delle vedove delle famiglie dei militari.

## SEZIONE I.

Vedove e famiglie di militari morti per ragione di servizio.

Art. 26. 27°

Le vedove dei militari morti in battaglia od in servizio comandato hanno diritto ad una pensione annua eguale alla metà del *maximum* fissato pel grado del marito, qualunque sia la durata dei servizi di lui.

Art. 25.

~~Identico al qui contro.~~

Art. 26.

~~Identico al qui contro.~~

# Possono tuttavia beneficiare di questi vantaggi la brigata operai, gli ufficiali e sotto ufficiali, capi e sotto capi operai, adetti agli stabilimenti speciali del corpo d'artiglieria e del genio.

Art. 27.

~~Identico al qui contro.~~

Lo stesso diritto avranno le vedove dei militari morti in seguito a ferite riportate in battaglia od in servizio, ovvero per effetto di accidenti della guerra, o delle malattie contagiose od endemiche, alle cui influenze siansi dovuti assoggettare in conseguenza del loro servizio, purchè il matrimonio sia anteriore all'epoca delle riportate ferite o malattie.

Art. ~~27.~~ 26.

I figli e le figlie nubili minorenni dei militari suindicati qualora siano altresì privi di madre, o venga essa a mancare dopo la morte del marito, avranno ragione ad un sussidio equivalente alla detta pensione.

La ~~porzione~~ <sup>parte</sup> pensione dei figli giunti a maggiore età e delle figlie maritate, andrà a beneficio dei fratelli e sorelle nubili tuttavia minorenni.

Art. 28. 29.

I figli dei militari suddetti avranno pure un titolo di preferenza ai posti gratuiti che si facessero vacanti negli istituti militari di educazione dello Stato, compresi il ritiro per le figlie dei militari, con che adempiano alle condizioni prescritte dai regolamenti per l'ammissione ai medesimi.

Durante però il soggiorno loro in detti stabilimenti, eglino cesseranno di godere di quel sussidio o porzione di sussidio, che potesse personalmente

Art. 28.

~~Identico al qui contro.~~

Art. 29.

~~Identico al qui contro.~~

approvato

approvato

approvato

approvato

loro spettare, a tenore degli art. precedenti. La detta porzione di sussidio andrà in accrescimento di quella onde godono i loro fratelli o sorelle secondo le norme anz' indicate.

~~Art. 29.~~

I figli dei militari menzionati all'art. 25 avranno ancora un titolo di preferenza ai posti gratuiti, a carico del bilancio della guerra che saranno instituiti nei Collegi convitti nazionali e negli istituti agrari, forestali, veterinarii, e di arti e mestieri.

Essi parimenti andranno esenti da ogni diritto di minervale od altro che potesse essere imposto a favore dello Stato a coloro che frequentano le scuole elementari e tecniche; e godranno dello stesso beneficio nelle scuole secondarie se vi daranno prova d'idoneità.

~~Art. 30.~~

L'ammissione ai posti gratuiti indicati agli art. 28 e 29 avrà luogo per decisione del Ministero di guerra e marina dietro le norme, che il Governo prescriverà con Decreto R.

Art. 31. 32.

Se un militare figlio ed unico sostegno di un cieco, o di un quinquagenario, o di padre o madre vedova venisse a morte per le cagioni

Art. 30.

I figli dei militari menzionati all'articolo ~~29~~ avranno ancora un titolo di preferenza ai posti gratuiti, che, a carico del bilancio della guerra, saranno instituiti nei Collegi convitti nazionali e negli istituti agrari, forestali, veterinarii, e di arti e mestieri.

Essi parimenti andranno esenti da ogni diritto di minervale od altro che potesse essere imposto a favore dello Stato a coloro che frequentano le scuole elementari e tecniche; e godranno dello stesso beneficio nelle scuole secondarie se vi daranno pruova d'idoneità.

Art. 31.

L'ammissione ai posti gratuiti indicati agli art. 29 e 30 avrà luogo preferibilmente a favore delle famiglie meno agiate per decisione del Ministero di Guerra e Marina dietro le norme che il Governo prescriverà con Decreto Reale.

Art. 32.

~~Identico al qui contro.~~

28

indicate nell' art. ~~16~~ della presente legge, i genitori avranno ragione alla pensione stessa che è assegnata alle vedove, semprechè il militare non abbia lasciato vedova o figli.

Se il militare morto per le cagioni suindicate fosse fratello ed unico sostegno di orfani e sorelle minorenni, avranno questi ragione al trattamento fissato dagli art. ~~17, 28 e 29~~ per i figli orfani di militari.

SEZIONE II.

*Vedove e figli di militari morti per cause indipendenti dal servizio.*

Art. 52. ~~33~~.

Le vedove dei militari morti, o mentre godevano della pensione di ritiro, o comunque vi avevano diritto, e non contemplate all'art. ~~16~~ della presente legge, avranno ragione al quarto della pensione che competeva al marito all'epoca in cui cessò dal servizio effettivo, o di aspettativa, purchè il matrimonio sia anteriore di due anni a detta epoca, o sia nata prole del matrimonio contratto prima dell'epoca stessa.

Le vedove dei militari riformati dopo venticinque anni di servizio avranno ragione al quarto dell'assegnamento di riforma concesso al marito alla stessa condizione che è indicata nell'alinea precedente.

I 27°

I 26° 29° e 30°

Art. 33.

~~Identico al qui contro.~~

I 27°

approvati

approvato

Art. ~~33~~ 34<sup>o</sup>.

*approvato*

I figli dei militari contemplati nel precedente articolo, i quali fossero o rimanessero privi eziandio della madre avranno ragione ad un sussidio equivalente alla pensione sovra stabilita fino all'epoca, e nei modi indicati all'art. ~~27~~ 24<sup>o</sup>.

## SEZIONE III.

*Disposizioni comuni alle sezioni precedenti.*

Art. ~~34~~ 35.

*approvato*

La vedova non ha diritto a pensione, se il di lei matrimonio contratto mentre il marito si trovava in servizio effettivo, od in aspettativa, non fu autorizzato nel modo allora prescritto dai regolamenti militari.

Art. ~~35~~ 36.

*approvato*

Nel caso di separazione di corpo definitivamente pronunciata contro la moglie essa non ha ragione, diventando vedova, ad alcuna pensione.

*approvato*

Similmente la vedova, o moglie, o madre che passa ad altre nozze, perde ogni ragione alla pensione di cui è provveduta.

Nell'uno e nell'altro dei detti casi, i figli, se ve ne sono, godranno del trattamento stabilito all'art. ~~25~~ 24<sup>o</sup>.

Art. ~~36~~.

La pensione cumulativa delle vedove, degli orfani, o congiunti di mi-

Art. 34.

*Identico al qui contro.*

Art. 35.

~~Identico al qui contro.~~

Art. 36.

~~Identico al qui contro.~~

Art. 37.

~~Identico al qui contro.~~

30

litari contemplati nel presente titolo non potrà mai essere minore di lire cento.

Art. 37. *36.*

Il Governo stabilirà con apposito Decreto R. la misura e le norme secondo le quali la pensione dovrà andar divisa tra la vedova ed i figliuoli, nel caso che questi o per esser prole di una prima moglie, o per qualsiasi altra cagione non abitassero con lei.

TITOLO V.

*Disposizioni generali*

Art. 38.

Il militare che soffrì condanna alla pena dei lavori, non è più ammesso a far valere pel conseguimento di una pensione i servizi militari da lui prestati prima della condanna.

Il diritto alla pensione ed il godimento di essa è sospeso:

1.° Per condanna a pena eccedente sei mesi di carcere, durante il tempo della pena medesima.

2.° Per le circostanze che importano la perdita della qualità di cittadino, finchè l'individuo rimane privo di tale qualità.

3.° Per la residenza fuori del Regno senza l'autorizzazione del Re.

Art. 39. *40.*

Le pensioni militari sono vitalizie;

Art. 38.

~~Identico al qui contro.~~

Art. 39.

Il militare che soffrì condanna ~~alla~~ *che traffe con* ~~pena dei lavori forzati~~, non è più *si ha pena da* ammesso a far valere pel conseguimento di una pensione i servizi militari da lui prestati prima della condanna. *giorno,*

Il diritto alla pensione ed il godimento di essa è sospeso:

1.° Per condanna a pena eccedente sei mesi di carcere, durante il tempo della pena medesima.

2.° Per le circostanze che importano la perdita della qualità di cittadino, finchè l'individuo rimane privo di tale qualità.

3.° Per la residenza fuori del Regno senza l'autorizzazione del Re.

Art. 40.

~~Identico al qui contro.~~

*approvato*  
sono considerate come debito dello Stato; nè esse, nè gli arretrati di esse possono cedersi, o sequestrarsi, eccettuato il caso di debito verso lo Stato, e quelli previsti dagli art. 116 e 118 del Codice Civile. Nel primo di questi casi la ritenzione non può eccedere il quinto, e negli altri il terzo dell'ammontare della pensione.

Art. 40. *41°*

*approvato*  
Il Governo determinerà con Decreto Reale le forme ed il modo con cui debbono accertarsi le cause, la natura e gli effetti delle infermità, e gli altri titoli che danno diritto a pensioni militari. Le forme ed il modo di procedere alla loro liquidazione, e di provvedere sui richiami che i pensionati potranno fare contro la liquidazione medesima saranno stabiliti per legge speciale: e finchè non sarà sancita detta legge, si provvederà per Decreto Reale.

Art. 41. *42°*

*approvato*  
Ai militari attualmente in servizio si applicano nel computo del servizio prestato anteriormente alla promulgazione della presente legge le norme di essa o della legislazione anteriore secondochè il risultato riesca loro più favorevole.

Art. 42. *43°*

I militari giubilati per ferite od infermità contratte in servizio nelle cam-

Art. 41.

~~Identico al qui contro.~~

Art. 42.

~~Identico al qui contro.~~

Art. 43.

~~Identico al qui contro.~~

pagne dell'ultima guerra, le vedove ed i figli di militari che fossero morti nella guerra medesima, o per conseguenza immediata di essa I potranno godere delle disposizioni della legge presente, purchè cessino gli assegnamenti dei quali si trovassero già provvisti allo stesso titolo in virtù di anteriori provvedimenti del Governo.

#

Art. 45.

Le disposizioni della presente legge si applicheranno egualmente ai militari che furono collocati a riposo dal Governo, cui nel decreto di giubilazione si fosse dato relativo affidamento.

Art. 46.

Per leggi speciali si accorderanno ricompense nazionali ai militari che se ne rendessero degni con servizi eminenti e straordinari resi alla patria.

Art. 47.

La Tabella delle pensioni di ritiro, annessa alla presente legge, sarà pure applicata per l'avvenire a tutti quegli impiegati assimilati a gradi militari a cui, a titolo di riconoscimenti speciali, era assegnata una pensione di ritiro, a norma della Tabella annessa al Regolamento 9. giugno 1831.

I, non che le vedove ed i figli dei militari di cui nelle sezioni prima e seconda del titolo quarto, e negli articoli anteriori = mente alla promulgazione della presente legge,

# Art. 48.

Le vedove dei militari morti in attività prima di avere acquistato il diritto alla giubilazione, ma dopo avere raggiunti i 25. anni di servizio, avranno ragione al quarto del minimale della pensione dovuta al marito, diminuita di tanti trentesimi, quanti anni mancavano al compimento di quelli richiesti dall'art. 2°.

**TABELLA DELLE PENSIONI**  
 DI RITIRO PEI MILITARI DI OGNI GRADO  
 PROPOSTA DALLA COMMISSIONE

DENOMINAZIONE	MINIMUM	AUMENTO per ogni anno di servizio o campagna	MAXIMUM
1 Generale d'armata . . . . .	6,000	100 "	8,000
2 Luogotenente Generale . . . . .	4,200	90 "	6,000
3 Maggiore Generale . . . . .	3,500	60 "	4,500
4 Colonnello . . . . .	2,700	45 "	3,600
5 Luogotenente Colonnello . . . . .	2,160	42 "	3,000
6 Maggiore . . . . .	1,800	35 "	2,500
7 Capitano . . . . .	1,400	25 "	1,900
8 Luogotenente . . . . .	1,125	14 75	1,500
9 Veterinario in 1. <sup>o</sup> . . . . .	<del>920</del>	<del>24</del> "	<del>1,400</del>
10 Sottotenente . . . . .	900	15	1,200
11 Veterinario in 2. <sup>o</sup> . . . . .	<del>720</del>	<del>22 50</del>	<del>1,170</del>
12 Guardarme . . . . .	540	15 "	840
13 Maresciallo d'alloggio dei Carabinieri Reali . . . . .	560	14 50	650
14 Furiere maggiore sotto Aiutante di Contabilità Tambur <sup>ante</sup> magg. <sup>e</sup> , Tromb <sup>ante</sup> magg. <sup>e</sup> , Capo musica	500	11 "	520
15 Furiere . . . . .	500	11 "	520
16 Sergente, <del>Maresciallo d'alloggio</del> , Capo <del>armato</del> Infermiere maggiore	500	11 "	520
17 Caporale maggiore, <del>Brigadiere</del> maggiore . . . . .	220	9 "	400
18 Caporalefuriere, <del>Brigad.</del> furiere, Caporale <del>Brigad.</del>	220	9 "	400
19 Suonatore, Trombettiere di cavalleria e d'artilg. <sup>a</sup>	200	7 50	350
20 Sellaio, Morsaio, Armaiuolo, Inferm. <sup>e</sup> , Maniscalco	200	7 50	350
21 Sotto-Caporale, <del>Vice Brigadiere</del> , Tambur <sup>ante</sup> , Tromb <sup>ante</sup> , Soldato, Vivandiere . . . . .	200	7 50	350

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23

+ capo sarto, capo calzolaio,  
capo calzatore, capo sel-  
lajo:

Brigadiere, Vice Brigadiere ed appuntato  
dei Carabinieri Reali . . . . .

## Signori Deputati

Io avrò l'onore di presentare alla Camera sul principio della Sessione attuale un progetto di legge sulle pensioni militari conforme quasi interamente ad altro progetto stato rotato nella Sessione ora scorsa dal Senato del Regno, la Camera lo adottava non ha guari introducendovi parecchie notabili miglioramenti e modificazioni.

Il Senato adottando ora la maggior parte di siffatte modificazioni giudicò opportuno di conservare taluna delle disposizioni primitive, e di introdurne anche delle nuove, emendando altresì alcuni difetti di redazione sfuggiti nella prima discussione.

Mentre quindi devo presentare di bel nuovo l'oradetto progetto alle deliberazioni di questa Camera, devo pure annunziar brevemente le più notabili variazioni introdottevi.

Anzi tutto il Senato riduce di bel nuovo a 25. anni il tempo di servizio richiesto per la giubilazione degli uff.

Subalterni dei Bassi Ufficiali e Soldati ridu-  
cendo per natural conseguenza proporzio-  
natamente la braccia delle pensioni  
attribuite a quei primi.

Tali erano pure le primitive proposte  
del Governo, ed io non potrei che pregare  
la Camera di accoglierle interamente, al  
qual uopo mi giova soggiungere che  
il divario fra i due sistemi è forse men  
grave che a prima vista non paia, o  
sia che si consideri l'influenza che debbono  
esercitare sulla buona composizione dell'  
Esercito, o sia che si abbia l'occhio agli  
interessi dell'Esercito.

Ugualmente è certo che gli Ufficiali Subalterni  
e i Bassi Ufficiali e Soldati che hanno pre-  
stato un servizio di 25. anni non possono  
più riuscire di molta utilità nell'Armata  
attiva come quelli che già sono affant  
da lunghe e quotidiane fatiche, e dalla  
vita più aspra ed dura, e dovrebbero di  
necessità essere per lo più collocati nei  
Corpi Sedentarij.

D'altra parte debbene il progetto che  
propongo all'approvazione della Camera

tratti più largamente i Bass' Ufficiali  
e Soldati, questa maggior larghezza è  
compensata dalla maggiore moderazione  
delle pensio<sup>ni</sup> dei ben<sup>ti</sup> e solenni<sup>ti</sup>, e che se le giu-  
-tilazioni così anticipate riuscireanno  
maggiori in numero ed in durata  
riuscirà per un altro verso minore il numero  
dei Militari in servizio Sedentario la cui  
Spesa è pur sempre maggiore della pensione,  
ed è soprattutto quando la forza di tali  
Corpi sia insufficiente, di poca utilità per lo  
Stato. Io spero quindi che la Camera  
adotterà essa pure questa nuova proposta.

Il Senato modificò altresì le disposizioni  
del progetto di legge in ordine a quei  
vantaggi che le leggi attuali accordano  
ai militari delle Anni Speciali e che la  
Camera aveva assoggettati alla condiz.<sup>ne</sup>  
di quattro anni di grado, ed i venti anni  
di non interrotto servizio escludendone ad  
un tempo i Luogotenenti Generali. Nel  
nuovo progetto gli anni di grado richiesti  
sono di nuovo ridotti a due soltanto secon-  
do che è attualmente stabilito; e la  
condizione dei 20. anni di servizio nell'

Arma è conservata solo sopprimendo si-  
la Clausola della non interruzione, e ciò  
per non impedire il Governo di valersi  
utilmente in altri temporanei servizi  
dell'opera di alcun Ufficiale delle Armi  
Speciali. Quanto poi ai Luogotenenti  
Generali essi sono bensì sempre esclusi  
dal detto favore, se non che si auorderà  
loro l'aumento del quinto dopo due soli anni  
di grado, il quale beneficio è per essi molto  
minore del primo in tanto che stabilisce  
una differenza tra la pensione loro e  
quella dei Maggiorei Generali delle Stesse  
Armi.

Finalmente furono esclusi dal beneficio  
ora detto i Semplici Soldati d'Artigliaria e  
del Genio siccome quelli per cui non mili-  
tano le stesse ragioni che per i graduati.

Con altra deliberazione il Senato ha  
escluso dal computo del servizio <sup>#</sup> prestato anti-  
riormente alla surrogazione ordinaria  
quando fra quello e la surrogazione sia  
scorso l'intervallo di un anno.

La Camera dei Deputati aveva esteso  
il beneficio della legge novella alle Stesse

# utile per la giubilazione il servizio prestato #

dei Militari morti anteriormente alla  
promulgazione di essa. Siffatta delibera-  
zione suggerita da quei sensi di generosità  
che sono in questa Camera con pro-  
tenti dovrebbe trarre per logica conseguenza  
che la nuova legge fosse altresì applicata  
ai Militari stati collocati prima d'ora  
in ritiro, siccome quelli che hanno assai  
maggior titolo delle loro Vidue ai favori  
della Nazione. Onde sarebbe seguito un  
aumento gravissimo ed affatto incompor-  
tabile nelle attuali condizioni al pubblico  
Erario. Queste considerazioni hanno indotto  
il Senato a sopprimere siffatta larghezza.

Vero è che le leggi anteriori non provvedono  
sufficientemente per le Vidue dei militari,  
ma il Governo solera tuttavia accordar  
loro pensioni o sussidj che debbono scarsi,  
tuttavia importano attualmente una  
somma riguardevole contemplata in  
bilancio parte alla categoria 4.<sup>a</sup> 4.<sup>a</sup>  
seguentemente diversi, ma la prima parte  
poi alla categoria casuale.

Il Governo confida che il parlamento  
continua anche per l'avvenire a

Sanire le somme che erano finora  
stanziati per soccorsi sia ai militari  
afflitti da straordinarie avversità sia  
alle vedove di cui si ragiona e che però  
potrà continuare a corrispondere loro le  
pensioni e sussidj prima d'ora accordati.

Ondechè anche per questo riguardo  
io prego la Camera di voler sanire le  
nuove proposte che ho l'onore di sottoporle.

*Progetto di Legge*  
adottato dal Senato del Regno nella seduta del  
18. Maggio 1850.

---

*Oggetto*

*Pensioni e Giubilazioni Militari*

---

*Titolo Primo*

*Diritto alla Giubilazione*

---

*Art. 1.º*

*I Militari dell' Armata di terra hanno diritto alla giubilazione:*

- 1.º per anzianità di servizio;*
- 2.º per infermità oferite incontrate per ragione di servizio*

*Art. 2.º*

*Hanno diritto alla giubilazione per anzianità di servizio:*

*Gli Ufficiali Generali, gli Ufficiali Superiori, ed i Capitani dopo trent'anni di servizio;*

*I Luogotenenti ed i Sottotenenti, i Bassi Ufficiali ed i Soldati dopo 25. anni di servizio.*

*Però il benente promosso Capitano dopo 25. anni di servizio conserva il diritto alla pensione di benente, finchè abbia l'anzianità richiesta per la pensione di Capitano.*

godranno del diritto a questa giubilazione dopo vent'anni di effettivo esercizio delle loro funzioni i Cappellani e gli ufficiali Sanitarij dell' Esercito.

Art. 3.º

Le ferite ricevute in guerra od in servizio comandato, e le infermità provenienti in un modo ben avvertato da fatiche, eventi o pericoli del Servizio danno diritto immediato alla giubilazione ogniqualvolta esse abbiano cagionata la cecità, l'amputazione o la perdita assoluta dell'uso d'uno o più membri, od infermità equivalenti a tali perdite.

Art. 4.º

Le ferite od infermità meno gravi procedenti pur sempre dalle cause avvertate nell' Articolo precedente ed avvertate come in esso, danno diritto alla pensione solo allorchando il Militare è per esse divenuto inabile a continuare ed a riassumere più tardi il Servizio.

Art. 5.º

L'esercizio del diritto dei militari alla giubilazione per anzianità di Servizio è sospeso dall'aprirsi d'una Guerra fino al suo termine.

Art. 6.º

Gli ufficiali andranno soggetti ad una ritenenza sulle loro paye, la quale sarà determinata da una legge generale intorno la ritenenza sugli Stipendi dei pubblici funzionarij.

---

---

## Titolo Secondo Baruffa delle Pensioni

---

### Sezione Prima Pensioni per anzianità di servizio.

---

#### Art. 7.º

I Militari giubilati per anzianità di servizio hanno ragione al *minimum* della pensione assegnata al loro grado dalla Tabella annessa a questa legge, ed inoltre per ogni anno di servizio eccedente il periodo rispettivamente determinato dall'articolo secondo, all' aumento annuo indicato dalla Tabella medesima sino al conseguimento del *maximum*.

---

### Sezione Seconda Pensioni per ferite od infermità contratte per ragione di servizio.

---

#### Art. 8.º

La cecità l' amputazione o la perdita assoluta dell' uso delle mani o dei piedi, ovvero di due di questi membri, danno diritto al *maximum* della pensione di giubilazione aumentato della metà.

L' amputazione o la perdita assoluta di una mano o di un piede, e le infermità dichiarate per Decreto Reale equivalenti a tale perdita, danno diritto al *maximum* della pensione.

Nell' uno e nell' altro caso non si ha riguardo alla durata qualunque sia dei servizi prestati.

Art. 9.

Le ferite e infermità meno gravi danno diritto al minimum della pensione se il militare non ha diritto a giubilazione per la sua anzianità di servizio.

Sezione Terza

Disposizioni comuni alle Sezioni precedenti

Art. 10.

La pensione di ritiro non può mai superare la paga di effettività che spetterebbe al Militare al momento della sua giubilazione, eccettuato il caso previsto al primo a linea dell' Articulo ottavo.

Per l'effetto del presente Articulo sono considerate per parte della paga gli assegnamenti in natura stabiliti dai Regolamenti per i Bassi Ufficiali e Soldati; e per gli Ufficiali dello Stato maggiore delle Piazze la indennità d'Alloggio.

Titolo Terzo

Del grado e del servizio considerato come norma  
nello stabilire le pensioni di ritiro

Sezione Prima

Del Grado

Art. 11.

Nell'assegnamento della pensione si ha per norma il grado effettivo di cui è il militare rivestito od a cui i Cappellani e gli Ufficiali di Sanità sono assimilati.

Se può il Militare domandi di essere giubilato per anzianità di servizio prima di avere esercito per due anni le funzioni del proprio grado, avrà soltanto ragione alla pensione del grado rispettivamente inferiore.

Buttavia egli sarà ammesso a computare il tempo trascorso nel grado che occupa in aggiunta a quello prestato nel grado inferiore per l'effetto di cui nell'Articolo 13°.

Art. 12°

I Militari del Corpo dei Carabinieri Reali e dei Cavalleg.<sup>ri</sup> di Sardegna, finché questo corpo attende alle incumbenze che gli sono attualmente affidate, e i Mil.<sup>ri</sup> graduati dei Corpi Reali dello Stato Maggiore Generale, dell'Artiglieria e del Genio sino al grado di Maggiore Generale inclusivamente, hanno ragione alla pensione assegnata al grado immediatamente superiore, purché, trattandosi di giubilazioni per anzianità, contino due anni di servizio nel grado loro in una di tali Armi, e vent'anni di permanenza in una o più delle medesime.

I Marescialli d'alloggio dei Carabinieri Reali non hanno diritto alla pensione del grado superiore nel caso di Giubilazione per anzianità, qualora da essi non si contino sei anni di servizio nel loro grado.

Art. 13°

Butti i militari graduati non contemplati nell'Art. precedente, se avranno compiuti dodici anni di servizio attivo nello stesso grado, avranno diritto all'aumento di un Quinto della pensione loro spettante. Lo stesso diritto compete ai Luogotenenti Gen.<sup>li</sup> delle Armi indiate nel medesimo Articolo, dopo due anni di attivo servizio nel grado loro, purché ne contino venti di permanenza in quelle Armi.

Art. 14.

È computato negli anni di grado il tempo scorso nel grado effettivo, ed in servizio effettivo qualunque egli sia; non è computato però il tempo contemplato all'articolo Diciasette, o scorso in Congedo illimitato. Il tempo scorso in aspettativa è computato secondo le norme indicate all'articolo 20.

Art. 15.

Nell'applicazione della presente legge sarà considerato come grado rispettivamente superiore od inferiore, quello cui giusta l'annessa tabella viene assegnata una pensione maggiore o minore.

Sezione Seconda  
Del Servizio

Art. 16.

Il servizio utile al conseguimento della pensione si computa dal giorno della prima ammissione al servizio militare per via di regolare arruolamento o di nomina.

Art. 17.

Non è computato nel servizio:

1° Il tempo scorso dal giorno in cui l'individuo è giubilato od altrimenti cessa dal servizio militare, sino al giorno della sua riammissione.

2° Il servizio prestato anteriormente alla surrogazione, quando sia trascorso più d'un anno dal giorno della cessazione dal servizio a quello della riammissione nella qualità di surrogato ordinario.

3° Il servizio prestato anteriormente alla discrizione.

4° Il tempo di pena, ed il tempo passato in aspettazione di

giudizio seguito da Condanna.

5.° Il servizio di punizione prestato nelle Compagnie di rigore del Battaglione Cacciatori Franchi.

————— Art. 18. —————

Il servizio prestato e le Campagne fatte in altre armate regolate da militari ammessi nell'Esercito nazionale anteriormente alla promulgazione della presente legge sarà raggugliato al servizio prestato nell'Esercito medesimo. Il servizio prestato in tali armate dai Militari che saranno ammessi nell'Esercito nazionale posteriormente alla promulgazione di questa legge, e che si presterà dai militari che già vi appartengono, sarà tenuto in conto soltanto a favore dei nazionali autorizzati, i quali abbiano prestato vent'anni di servizio effettivo nell'Esercito nazionale. In tal computo però le Campagne fatte in dette armate estere, non daranno diritto al beneficio stabilito dall'Art. 24. Non sarà parimenti tenuto alcun conto degli anni di servizio e delle Campagne fatte contro la libertà e l'indipendenza d'Italia.

————— Art. 19. —————

È computato per conseguimento della pensione militare il servizio prestato nelle Carriere Civili.

Il Militare giubilato che quindi venga ammesso ad un impiego civile, può, rinunciando alla sua pensione, conservare il diritto a che i servizi militari anteriori gli vengano computati per la pensione civile.

I Militari ammessi alla giubilazione mentre adempiono a funzioni civili e che hanno prestato servizi civili, per oltre un decennio sono ammessi a far valere i loro diritti alla pensione civile dovuta alla carica di cui adempiano le funzioni invece della pensione militare.

Art. 20.

Il tempo scorso in aspettativa dagli Ufficiali collocati in questa categoria in virtù del Decreto del Ventidue Luglio mille Ottocento Quarantanove, sarà computato nel modo determinato dal Decreto medesimo.

Quanto agli Ufficiali collocati in aspettativa anteriormente al detto Decreto, ed a quelli riformati giusta le norme attualmente in vigore, il loro servizio sarà computato nel modo prescritto dal Regolamento del Ventuno di Dicembre mille Ottocento Quindici.

Queste norme saranno osservate sino a che sia promulgata la legge sullo Stato degli Ufficiali.

Art. 21.

Il servizio provinciale scorso effettivamente sotto le armi è ragguagliato al servizio d'ordinanza; quello scorso in Congedo illimitato è contato per intero nel computo degli anni necessarj per aver diritto alla giubilazione, ma non è stabilito che per un terzo nel determinare la somma da assegnarsi a titolo di pensione.

Art. 22.

Qualunque servizio effettivo si computa per intero sino al compimento degli anni richiesti pel conseguimento del minimum della pensione, e quanto al tempo eccedente:

Il servizio dello Stato maggiore delle piazze non classificate fra le piazze forti, fortezze e forti, nel Battaglione Veterani e nei Veterani dell'Artiglieria e del Genio è computato solo per metà.

Il servizio che il Militare ha prestato come Ufficiale in soprannumero nel Battaglione Veterani o comunque nei Battaglioni Invalidi di benafenna o di Sardegna non è computato.

Il servizio però degli Ufficiali e Ufficiali che fanno parte dello Stato maggiore del Corpo Veterani ed Invalidi, ovvero sono

addetti al Ministero di Guerra agli uffizii da lui dipendenti all' Accademia Militare, od al Collegio dei figli dei Militari, tuttochè appartenenti comunque agli anzidetti Corpi, è computato per intero.

Il servizio prestato dai Commissarij di leva in questa loro qualità è per metà computato in aumento alle pensioni che loro spetta, ove non sia loro applicato il primo alinea del presente Art.º

————— Art.º 23.º —————

Agli Uffiziali del Battaglione Cacciatori franchi, ai Marescialli d'alloggio, Brigadieri e Carabiniere nei Carabiniere Reali, nei Bassi Uffiziali, Brigadieri e Cavalleggieri nei Cavalleggieri di Sardegna, finchè questo Corpo attende alle incombenze che attualmente gli sono affidate, il servizio effettivo per essi prestato in dette armi egualità sarà aumentato di un quinto nel determinare la somma da assegnarsi a titolo di pensione.

————— Art.º 24.º —————

Gli anni di Campagna sono computati in aggiunta alla durata del servizio necessario per aver diritto alla pensione.

Si considera servizio prestato in Campagna quello delle truppe che dopo di aver ricevuto l'ordine di formarsi sul piede di guerra sono state disposte per agire contro il nemico, od un Corpo d' esercito che occupi un paese estero, od a bordo in tempo di guerra marittima.

Anorchè la Campagna avesse durato meno di dodici mesi essa è calcolata per un anno intero; ma nel mentovato periodo di dodici mesi non può computarsi più che una Campagna, salvo per legge si distinguere che in quel periodo di tempo hanno avuto luogo due Campagne.

Ai prigionieri di guerra il tempo della cattività è computato come servizio effettivo, ma qualunque ne sia la durata essi non hanno diritto ad aumento che per la sola Campagna in cui rimasero prigionieri.

Agli Ufficiali dello Stato maggiore d'una Piazza forte, agli Ufficiali delle varie armi in essa comandati ed alle truppe che la presidiano è pur calcolato come Compagno il tempo durante il quale tale Piazza sia sottoposta a blocco od assedio o si trovò nella zona delle operazioni di Guerra in istato di difesa.

Il servizio militare a bordo in pace o sulla costa in tempo di Guerra marittima è computato coll' aumento della metà sulla sua durata effettiva.

---

### Sezione : Terza.

#### Disposizioni Comuni alle due Sezioni precedenti

---

#### Art. 25.

Il tempo eccedente gli anni interi di servizio o di grado è computato per anno intero quando oltrepassa la durata di mesi Sei, altrimenti non è valutato.

---

#### Art. 26.

Sono eccettuati dai Vantaggi, tutti cogli Art. 12. e 23. ai Corpi Speciali, i Veterinarij, i Capitano, Calcolajo, Sellaio e morsaro, i maniscalchi, i Sellaj, il trombettiere maggiore, il Capo musica, il Sergente ed i Corporali tamburini, i tamburani, i trombettieri ed i Vivandieri.

---

## Titolo Quarto

### Pensioni delle Vedove delle Famiglie dei Militari

---

#### Sezione prima

#### Vedove e famiglie di Militari morti per ragione di Servizio

---

##### Art. 27.

Le Vedove dei militari morti in battaglia od in servizio comandato hanno diritto ad una pensione annua eguale alla metà del maximum fissato pel grado del marito, qualunque sia la durata dei servizi di lui.

Lo stesso diritto avranno le Vedove dei militari morti in seguito a ferite riportate in battaglia od in servizio, ovvero per effetto di accidenti della Guerra, o delle malattie contagiose od endemiche, alle cui influenze s'ansi dovuti assoggettare in conseguenza del loro servizio, purchè il matrimonio sia anteriore all'epoca delle riportate ferite o malattie.

##### Art. 28.

I figli e le figlie nubili minorenni dei militari suindicati qualora siano altrui privi di madre, o venga essa a mancare dopo la morte del marito, avranno ragione ad un sussidio equivalente alla detta pensione.

La porzione dei figli giunti a maggiore età e delle figlie maritate, andrà a beneficio dei fratelli e sorelle nubili tuttavia minorenni.

##### Art. 29.

I figli dei militari suddetti avranno pure un titolo di preferenza ai posti gratuiti che si facessero vacante negli Istituti militari di educazione dello Stato, compresi il ritiro per le figlie dei militari, con-

che adempiano alle condizioni prescritte. Dai Regolamenti per l'ammissione ai medesimi.

Durante però il soggiorno loro in detti Stabilimenti, cesseranno di godere di quel sussidio o porzione di sussidio, che potesse personalmente loro spettare, a tenore degli articoli precedenti. La detta porzione di sussidio andrà in accrescimento di quella onde godono i loro fratelli o sorelle secondo le norme anzi indicate.

————— Art. 30. —————

I figli dei militari menzionati all'articolo Vigesimo Ottavo avranno ancora un titolo di preferenza ai posti gratuiti, che a carico del Bilancio della Guerra, saranno istituiti nei Collegj, Convitti Nazionali e negli istituti agrarj forestali, Petimarij, e di arti e mestieri.

Essi parimenti andranno esenti da ogni diritto di minerale o di altro che potesse essere imposto a favore dello Stato a coloro che frequentano le Scuole elementari e tecniche, e godranno dello stesso beneficio nelle Scuole Secondarie se vi daranno prova d'idoneità.

————— Art. 31. —————

L'ammissione ai posti gratuiti indicati agli articoli Vigesimo nono e trentesimo avrà luogo preferibilmente a favore delle famiglie meno agiate, per decisione del Ministero di Guerra e Marina dietro le nomine che il Governo prescriverà con Decreto Reale.

————— Art. 32. —————

Se un militare figlio ed unico sostegno di un Padre, o di un quinquagenario, o di padre o madre vedovi venisse a morte per le ragioni indicate nell'Art. Vigesimo Settimo della presente legge, i Genitori avranno ragione alla pensione stessa che è assegnata al vedovo, sempre che il militare non abbia lasciato vedova o figli.

Se il Militare morto per le Cagioni Suindicate fosse fratello ed unico sostegno di orfani e sorelle nubili minorenni, avranno questi ragione al trattamento fissato dagli Articoli Nigesimo Ottavo, Nigesimo nono, e lentesimo per figli orfani di militari.

---

### Sezione Seconda

Vedove e figli di militari morti per cause indipendenti dal Servizio

---

#### Art. 33.

Le Vedove dei militari morti o mentre godevano della pensione di ritiro, o comunque vi avessero diritto, e non contemplate all'art. 26. della presente legge, avranno ragione al quarto della pensione che competeva al marito all'epoca in cui cessò dal servizio effettivo o di aspettativa, purchè il matrimonio sia anteriore di due anni a detta epoca o sia nata prole dal matrimonio contratto prima dell'epoca stessa.

Le Vedove dei militari riformati dopo 25. anni di servizio, o morti in servizio effettivo dopo aver servito per egual tempo, avranno ragione al quarto dell'assegnamento di riforma concesso o spettante al marito alla stessa condizione che è indicata nell'alinea precedente.

#### Art. 34.

I figli dei Militari contemplati nel precedente articolo, i quali fossero, o rimanessero privi eziandio della madre, avranno ragione ad un sussidio equivalente alla pensione loro stabilita fino all'epoca e nei modi indicati all'articolo Nigesimo Ottavo.

---

Sezione terza  
Disposizioni Comuni alle Sezioni precedenti

---

Art. 35. —————

La Vedova non ha diritto a pensione, se il di lei matrimonio contratto mentre il marito si trovava in servizio effettivo, od in aspettativa, non fu autorizzato nel modo allora prescritto dai Regolamenti militari.

Art. 36. —————

Nel caso di separazione di corpo definitivamente pronunciata contro la moglie essa non ha ragione, diventando vedova, ad alcuna pensione.

Similmente la vedova, o moglie, o madre che passa ad altre nozze, perde ogni ragione alla pensione di cui è provveduta.

Nell'uno e nell'altro dei dette casi, i figli, se ve ne sono, godranno del trattamento stabilito all'articolo trigesimo quarto.

Art. 37. —————

La pensione cumulativa delle vedove, degli Orfani, o Congiunti di militari contemplati nel presente titolo non potrà mai essere minore di lire cento.

Art. 38. —————

Il Governo stabilirà con apposito Decreto quale la minima e la nuova quota, le quali la pensione dovrà andar divisa tra la vedova ed i figliuoli, nel caso che questi o per essere prole di una prima moglie, o per qualsiasi altra ragione non abitassero con lei.

---

## Titolo Quinto Disposizioni Generali

### Art. 39.

Il Militare che soffri condanna che tasse con se la degradaz.<sup>ne</sup> non è più ammesso a far valere pel conseguimento di una pensione i servizi militari da lui prestati prima della Condanna.

Il diritto alla pensione ed il godimento di essa è sospeso:

- 1.° per Condanna o pena eccedente sei mesi di carcere, durante il tempo della pena medesima;
- 2.° per le circostanze che importano la perdita della qualità di Cittadino, finché l'individuo rimane privo di tale qualità;
- 3.° per la residenza fuori del Regno senza l'autorizzaz.<sup>ne</sup> del Re.

### Art. 40.

Le pensioni militari sono vitalizie; sono considerate come debito dello Stato; né esse né gli arretrati di esse possono cedere, o sequestrarsi, eccettuato il caso di debito verso lo Stato, e quelli previsti dagli Articoli 116. e 118. del Codice Civile. Nel primo di questi casi la ritenzione non può cedere il quinto, e negli altri il terzo dell'ammontare della pensione.

### Art. 41.

Il Governo determinerà con Decreto Reale, le forme ed il modo con cui debbono accertarsi le cause, la natura e gli effetti delle infermità, e gli altri titoli che danno diritto a pensioni militari. Le forme ed il modo di provvedere alla loro liquidazione, e di provvedere sui richiami che i pensionati potranno fare contro la liquidazione medesima saranno stabiliti per legge speciale; e finché non sarà sancita detta legge si provvederà per Decreto Reale.

Art. 42.

Ai militari attualmente in servizio si applicano nel computo del servizio prestato anteriormente alla promulgazione della presente legge le norme di essa o della Legislazione anteriore secondo che il risultato risulti loro più favorevole.

Art. 43.

I Militari giubilati per ferite od infermità contratte in servizio nelle Campagne dell'ultima guerra, e le vedove ed i figli di militari che fossero morti nella guerra medesima, o per conseguenza immediata di essa, saranno ammessi a godere delle disposizioni di questa legge, purché cessino gli obsequiamenti dei quali si trovassero provvisti allo stesso titolo in virtù di anteriori provvedimenti del governo.

Art. 44.

Le disposizioni della presente legge si applicheranno egualmente ai Militari che furono collocati a riposo dal governo, cui nel Decreto di giubilazione si fosse dato relativo affidamento.

Art. 45.

Con leggi speciali si concederanno ricompense nazionali ai militari che sereno rendessero degni condonizj eminenti e straordinari alla patria.

Art. 46.

La tabella delle pensioni di ritiro annessa alla presente legge sarà per l'avvenire applicata anche a tutti quegli impiegati che a tenore di speciali regolamenti hanno per retribuzione diritto alla pensione stabilita per un grado militare seguendo per la durata del servizio le norme segnate nei medesimi Regolamenti.

# Tabella delle Pensioni di ritiro

## per Militari di ogni grado

Denominazione	Minimū	Incremento per ogni anno di Servizio e Campagna	Maximū
Generale d'Armata . . . . .	6000	100	8000
Suogotenente Generale . . . . .	4200	90	6000
Maggiore Generale . . . . .	3300	60	4500
Colonnello . . . . .	2700	45	3600
Suogotenente Colonnello . . . . .	2160	42	3000
Maggiore . . . . .	1800	35	2500
Capitano . . . . .	1400	25	1900
Suogotenente . . . . .	920	24	1400
Veterinario in primo . . . . .	920	24	1400
Sottotenente . . . . .	720	22 50	1170
Veterinario in secondo . . . . .	720	22 50	1170
Guardarm . . . . .	540	15	840
Marchiallo d'Alloggio Dei Carabinieri Reali . . . . .	540	15	840
Giurista Maggiore Sottorjuvante di Contabilita . . . . .	360	14 50	650
Tamburino magg <sup>o</sup> Bomb. magg <sup>o</sup> , Capo musica . . . . .	360	14 50	650
Giurista . . . . .	300	11	520
Sergente, Capo Armajuolo, Infermiere maggiore . . . . .	300	11	520
Caporale maggiore . . . . .	220	9	400
Caporale furcio, Caporale, Capo Sarto, Capo Calcolajo, Capo mazzaro, Capo Sellajo . . . . .	220	9	400
Brigadiere 1 <sup>o</sup> Brigad <sup>o</sup> ed appuntato dei Carab <sup>o</sup> Reali . . . . .	220	9	400
Suonatore, Trombettiere di Cavalieri ed Artiglieria . . . . .	220	9	400
Sellajo mazzaro, Armajuolo, Infermiere, Maniscalco . . . . .	220	9	400
Sotto Caporale, Tamburo, Trombettiere, Soldato, Ferandiere . . . . .	200	7 50	350

Per provvedere alle spese cui dove soppor-  
rasi la Categoria Casuale del Bilancio. L'altro  
del Escercizio 1859 fu nel relativo progetto  
già presentato al Parlamento, spaziale,  
stanziato alla Categoria ora detta, la somma  
di L. Duecentomila.

Le straordinarie spese che in conseguenza  
degli eventi seguenti dovettero imporsi a tale  
Categoria, e più specialmente

a) per sussidiare i Sanctori di quei Militari  
morti, o resi invalidi al lavoro combattendo  
per la Patria nelle passate Campagne -  
le famiglie dei quali risultano indigenti.

b) Per dare provvisoriamente sussidio alle  
Vedove ed Orfani di Ufficiali, Ufficiali  
e Soldati, i cui mariti o Sanctori morirono  
in Lombardia o negli ultimi fatti di  
guerra - e ciò frattanto che il Parlamento  
Nazionale avrà adottata la legge tral-  
la presentata sulle pensioni di ritiro.

c) Per sussidiare le vedove che trovarsi in  
urgente bisogno degli altri Ufficiali ed altri  
Militari rimossi dal Servizio Militare a  
sequito degli avvenimenti politici del 1848  
e 1849 e ciò in fino a che dal Parlamento  
Nazionale siano pure anche adottate le  
leggi di provvedere definitivamente sulla  
sorte delle medesime.

Quando esaurito il fondo che veniva  
stanziato in bilancio, ne avviene che la

relativa Categoria trovarsi in ora difettare in  
fondi per supplire alle spese sulla massima  
cadenti, e che perciò urgente riesce di provvede-  
re a che tale Categoria sia suffragata  
della somma di Lire Ventimila occorrente a  
supplire ai pagamenti sulla massima  
impetabili.

Appoggiato a tali considerazioni il Ministro  
di Guerra e Marina ha l'onore di presentarsi  
alla Camera dei Deputati l'annuo Progetto  
di Legge alla quale già demandata di un  
Capitolo Supplementario di Lire 20 mila imputata  
sulle in aggiunta al fondo della Categoria  
Casuali porta sotto il n. 56 del Bilancio  
Militare dell'Esercizio 1859 pregando la  
Camera stante li termini a cui si deve  
seppurli a provvedersi in via d'urgenza